SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 agosto 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 138

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 5 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Al-Nono Osama Hussein Hussein, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08434)*

DECRETO 5 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stankevych Olga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08435)*

DECRETO 5 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Al-Khaffaf Ahmad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08436)*

DECRETO 5 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Mukred Kaled Abdulwahid Othman, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08437)*

DECRETO 5 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Mahmoud Naser Muhammad Nassourah, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08438)*

DECRETO 5 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Faraj Yasir H., di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08439)*

DECRETO 5 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Ashour Alaa Darwish, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08440)*

DECRETO 5 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Essam Ahmed Abdo Al-Nagashi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08441)*

DECRETO 5 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Al Jalbout Samer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08442)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Revencu Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08443)*

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Herminia Alejandra Flores, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08444)*

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dyachuk Nataliya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08445)*

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Shytaj Edlir, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08446)*

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Gallo Jorge, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08447)*

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bogdanović Lidija, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08448)*

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mazibrada Jasenka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08449)*

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Gumbs Andrew, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08450)*

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Del Pozo Ana Carolina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08451)*

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Jriwat Mohamed Fowad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08452)*

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Katusic Dragana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08453)*

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Urriza Marianela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(09A08454)*

DECRETO 11 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Levchyshyna Olga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione. *(09A08455)*

DECRETO 17 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Massey Pablo Adolfo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna. *(09A08456)*

DECRETO 17 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Angelini Henriquez Maribel Virginia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia. *(09A08457)*

DECRETO 17 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Díaz Brito Jack Antonio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale. *(09A08458)*

DECRETO 17 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Losi Ennio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva. *(09A08459)*

DECRETO 17 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rozik Azza Mohamed Rizk, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia. *(09A08460)*

DECRETO 17 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Moneta Ilaria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria. *(09A08461)*

DECRETO 17 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mikhalyaeva Olga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in radiodiagnostica. *(09A08462)*

DECRETO 17 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Abrusci Vito, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venereologia. *(09A08463)*

DECRETO 17 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Vergara Arturo Ruben Martin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna. *(09A08464)*

DECRETO 17 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Verela Natalia Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in allergologia e immunologia clinica. *(09A08465)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 139

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Nebbiolo d'Alba». *(09A08763)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Asti». *(09A08764)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani». *(09A08765)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Barbaresco». *(09A08766)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Barolo». *(09A08767)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Barbera d'Alba». *(09A08768)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Dolcetto delle Langhe Monregalesi». *(09A08769)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba». *(09A08770)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Dolcetto di Dogliani». *(09A08771)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Langhe». *(09A08772)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Verduno di Pelaverga» o «Verduno». *(09A08773)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Dolcetto d'Alba». *(09A08774)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Roero». *(09A08775)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colline Saluzzesi». *(09A08776)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Albugnano». *(09A08777)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Barbera d'Asti». *(09A08778)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Cortese dell'Alto Monferrato». *(09A08779)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Dolcetto d'Asti». *(09A08780)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Loazzolo». *(09A08781)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco». *(09A08782)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Ruchè di Castagnole Monferrato». *(09A08783)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui». *(09A08784)*

DECRETO 14 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Dolcetto d'Acqui». *(09A08785)*

DECRETO 16 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Val Polcèvera». *(09A08786)*

DECRETO 16 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua». *(09A08787)*

DECRETO 16 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Golfo del Tigullio». *(09A08788)*

DECRETO 16 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio». *(09A08789)*

DECRETO 16 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ed alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Riviera ligure di ponente». *(09A08790)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Vin Santo di Montepulciano». *(09A08791)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferrimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Rosso di Montepulciano». *(09A08792)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Vino Nobile di Montepulciano». *(09A08793)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «San Gimignano». *(09A08794)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Vernaccia di San Gimignano». *(09A08795)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Morellino di Scansano». *(09A08796)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.», in breve «TCA S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice». *(09A08797)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.», in breve «TCA S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Bianco dell'Empolese». *(09A08798)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.», in breve «TCA S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Bianco della Valdiniev ole». *(09A08799)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.», in breve «TCA S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Carmignano». *(09A08800)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.», in breve «TCA S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Pietraviva». *(09A08801)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.», in breve «TCA S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Pomino». *(09A08802)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.», in breve «TCA S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Vin Santo del Chianti». *(09A08803)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.», in breve «TCA S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Valdichiana». *(09A08804)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.», in breve «TCA S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Chianti». *(09A08805)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Lago di Corbara». *(09A08806)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli di Scandiano e di Canossa». *(09A08807)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Reggiano». *(09A08808)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli Piacentini». *(09A08809)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Lambrusco Salamino di Santa Croce». *(09A08810)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Lambrusco di Sorbara». *(09A08811)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro». *(09A08812)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli Bolognesi Classico Pignoletto». *(09A08813)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli Amerini». *(09A08814)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli Bolognesi». *(09A08815)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Reno». *(09A08816)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Carso». *(09A08817)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Collio Goriziano» o «Collio». *(09A08818)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli». *(09A08819)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Friuli Grave». *(09A08820)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento alla «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Terratico di Bibbona». *(09A08821)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento alla «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia. *(09A08822)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento alla «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Elba». *(09A08823)*

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.», in breve «TCA S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli dell'Etruria Centrale». *(09A08824)*

DECRETO 22 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Torgiano». *(09A08825)*

DECRETO 22 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Torgiano Rosso Riserva». *(09A08826)*

DECRETO 22 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso». *(09A08827)*

DECRETO 22 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Montepulciano d'Abruzzo». *(09A08828)*

DECRETO 22 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Controguerra». *(09A08829)*

DECRETO 22 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Terre Tollesi o Tullum». *(09A08830)*

DECRETO 22 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane». *(09A08831)*

DECRETO 22 luglio 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Trebbiano d'Abruzzo». *(09A08832)*

DECRETO 22 luglio 2009.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Candia dei Colli Apuani». *(09A08833)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2009, n. **101**.

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 settembre 2007, n. 164, in materia di intermediazione finanziaria e di mercati degli strumenti finanziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;

Visto l'articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51, recante attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE;

Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE;

Visto il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio deI Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. L'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 18-*bis (Consulenti finanziari)*. — 1. La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, ed iscritte nell'albo di cui al comma 2, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.

2. È istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del comma 7, provvede un organismo composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti che li designano secondo le modalità fissate nello statuto dell'organismo, nominati tutti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I membri dell'organismo sono individuati tra persone di comprovate professionalità e competenza in materie finanziarie, giuridiche ed economiche.

3. L'organismo di cui al comma 2 ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia organizzativa e finanziaria.

4. L'organismo cura la redazione del proprio statuto che contiene le regole sul funzionamento e sull'assetto organizzativo interno, nel rispetto dei principi e criteri determinati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 7 e dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato ai sensi del comma 1. Lo statuto deve essere trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e pubblicazione.

5. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione nell'albo, nonché da coloro i quali presentano domanda di partecipazione alle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Nel caso di manca-

to versamento dei contributi dovuti, l'organismo dispone la cancellazione dall'albo del soggetto inadempiente.

6. L'organismo di cui al comma 2:

a) provvede all'iscrizione nell'albo, previa verifica dei necessari requisiti, delle persone fisiche che ne facciano richiesta al fine di prestare l'attività di cui al comma 1, e ne dispone la cancellazione qualora vengano meno i requisiti;

b) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del comma 7;

c) per i casi di violazione delle regole di condotta, di cui al comma 7, lettera *d)*, delibera, dopo aver sentito il soggetto interessato, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al comma 7, lettera *b)*, il richiamo scritto, il pagamento di un importo da euro cinquecento a euro venticinquemila, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo;

d) svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo;

e) può richiedere agli iscritti nell'albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, secondo le modalità e nei termini dallo stesso determinati;

f) può effettuare nei confronti degli iscritti ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché procedere ad audizione personale.

7. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicità;

b) alla iscrizione nell'albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nell'albo;

c) alle cause di incompatibilità;

d) alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;

e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti nell'albo;

f) all'attività dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 6;

g) all'aggiornamento professionale degli iscritti.

8. Avverso le decisioni di cui al comma 6, lettera *c)*, è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, alla Consob, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. La presentazione del ricorso e la decisione sul medesimo avvengono secondo le procedure determinate dalla Consob con il regolamento di cui al comma 7.

9. Avverso le decisioni adottate dalla Consob ai sensi del comma 8 è ammessa opposizione da parte dell'interessato dinnanzi alla Corte d'appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195.

10. La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo.

11. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob propone motivatamente al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione dei provvedimenti più opportuni, e, per i casi più gravi, lo scioglimento dell'organismo e la nomina di un commissario.».

2. All'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, lettera *a)*, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima.».

3. Al comma 1 dell'articolo 94-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «nonché» è sostituita dalle seguenti: «ivi incluse».

4. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 97 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: «svolgano» sono inserite le seguenti: «, o abbiano svolto,».

5. All'articolo 100-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La Consob può dettare disposizioni di attuazione del presente articolo.».

6. Al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «e le relative modalità di pubblicazione» sono inserite le seguenti: «ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,».

7. Al comma 3 dell'articolo 113-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate,» sono inserite le seguenti: «ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,».

8. Al comma 1 dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «e i termini di comunicazione delle informazioni,» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,».

9. Al comma 6 dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «i soggetti indicati nel comma 1», sono inserite le seguenti: «e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine».

10. All'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115, si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l'ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall'emittente.».

11. Al comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «L'articolo 116 non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «I commi 1 e 2 dell'articolo 116 non si applicano».

12. Al comma 1 dell'articolo 118-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «dagli emittenti quotati», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine».

13. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente:

«*a)* "strumenti finanziari":

1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente;».

14. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «in un mercato regolamentato italiano» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano».

15. All'articolo 182 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-*bis* e 187-*ter* si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera *a)*, numero 2).».

16. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* alle negoziazioni di azioni proprie di cui all'articolo 180, comma 1, lettera *a)*, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera *a)*, che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento;».

17. All'articolo 184 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera *a)*, numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.».

18. All'articolo 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera *a)*, numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.».

19. Al comma 1 dell'articolo 187-*septies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «previa contestazione degli addebiti agli interessati», sono inserite le seguenti: «, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,».

20. Al comma 4 dell'articolo 187-*octies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«e-*bis*) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

21. Al comma 1 dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il numero: «65;» è inserito il seguente: «79-*bis*;».

22. Al comma 1 dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-*bis* e 31.».

23. Al comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «capi II e III» sono sostituite dalle seguenti: «capi II e II-*bis*».

24. Al comma 2 dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera d-*ter*) sono aggiunte le seguenti:

«d-*quater*) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-*bis* e di quelle emanate in base ad esso;

d-*quinquies*) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso.».

25. Al comma 4 dell'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «sede la società o l'ente cui appartiene».

26. Al comma 2 dell'articolo 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «previa contestazione degli addebiti agli interessati», sono inserite le seguenti: «, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,».

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente:

«14-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nomina, in sede di prima applicazione, i membri dell'organismo di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissando la durata in carica, i compensi e le attribuzioni. Alle relative spese provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario, così recitano:

«Art. 8 *(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.».

«Art. 21 *(Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega)*. — 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo professionale, dei servizi d'investimento indicati nella sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attività loro consentite dall'ordinamento vigente;

b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate in conformità alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresì, che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane competenti in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento, di politica monetaria, nonché di costituzione, funzionamento e controllo di mercati regolamentati;

c) definire la ripartizione delle competenze tra la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri già previsti nel titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando uniformità di disciplina in relazione a servizi prestati ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle funzioni di controllo;

d) prevedere che le autorità italiane collaborino tra loro e con le autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a condizione di reciprocità, con le autorità degli Stati terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i mercati finanziari e sulle imprese assicurative;

e) stabilire le condizioni di accesso all'attività e la disciplina delle partecipazioni al capitale delle imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle imprese d'investimento;

f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle autorità competenti si esplichi avendo riguardo alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli intermediari, alla tutela degli investitori, alla stabilità, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema finanziario, nonché alla sana e prudente gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o più servizi di investimento;

g) prevedere forme di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, le norme di comportamento, l'informazione, la correttezza e la regolarità delle negoziazioni. Dovrà, inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse;

h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari, ispirandola ai princìpi di cura dell'interesse del cliente e dell'integrità del mercato, di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equità. Nella applicazione dei princìpi si dovrà altresì tenere conto della esperienza professionale degli investitori;

i) nell'applicazione dei princìpi si dovrà tener conto della professionalità dei promotori finanziari, anche al fine della consulenza relativa ai servizi finanziari e ai valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede;

l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi di investimento siano distinti da quelli delle imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati

anche attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina delle crisi dovrà essere uniforme per tutti i soggetti autorizzati all'attività di intermediazione in valori mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonché a liquidazione coatta amministrativa;

m) prevedere il potere delle autorità competenti di disciplinare, in conformità alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani devono essere eseguite nei mercati stessi;

n) prevedere la possibilità di accesso delle imprese di investimento e delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualità di membri dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle autorità competenti;

o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in modo da contemperare le esigenze di trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi;

p) le disposizioni necessarie per adeguare alle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze normativamente previste;

q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica, che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e intervento, nonché disciplinare l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorità di controllo, tenendo conto dei princìpi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni attuative;

r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della presente legge, nel definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di esse si tenga conto dei princìpi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle persone fisiche. Dovrà essere sancita la responsabilità delle imprese di investimento, alle quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di regresso verso i predetti responsabili, nonché adottata ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare, sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni in materia di servizi di investimento.

2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare pronta attuazione ai princìpi della parità concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive stesse.

3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvederà ai sensi dell'art. 8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensività. A tal fine potrà stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei princìpi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, violazioni per le quali è prevista, in via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.

4. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potrà essere altresì modificata la disciplina relativa alle società emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza.».

— La legge 18 aprile 2005, n. 62, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2005, n. 301, supplemento ordinario:

«Art. 12 *(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 24, paragrafo 2, della direttiva.

3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera *u)*, e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;

d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;

e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d'investimento di un investitore ragionevole;

i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;

l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla direttiva;

p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.».

— La direttiva 2003/71/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345.

— La direttiva 2001/34/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 6 luglio 2001, n. L 184.

— Il decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2007, n. 94.

— La legge 20 giugno 2007, n. 77, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 2007, n. 142.

— La direttiva 2002/15/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 marzo 2002, n. L 80.

— La direttiva 2004/25 è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 142.

— La direttiva 2004/39/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 145.

— Il decreto legislativo 19 agosto 19 agosto 2005, n. 191, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 2005, n. 221.

— La direttiva 2002/98/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 13 gennaio 2000, n. L 9.

— Il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2007, n. 234, supplemento ordinario.

— La direttiva 2004/39/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 145.

— La direttiva 85/611/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 375.

— La direttiva 93/6/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 11 giugno 1993, n. L 141.

— La direttiva 2000/12/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 26 maggio 2000, n. L 126.

— La direttiva 93/22/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 11 giugno 1993, n. L 141.

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 31 *(Promotori finanziari)*. — 1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione armonizzate, le Sicav, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari. I promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.

2. È promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.

3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento di cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediate ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6n, lettera a)*, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima.*

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.

6. La CONSOB determina, con regolamento, i princìpi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

d) alle cause di incompatibilità;

e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;

f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera *c)*;

g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai promotori finanziari;

i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;

l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari.

7. La CONSOB può chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.».

— Si riporta il testo dell'art. 94-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 94-*bis (Approvazione del prospetto)*. — 1. Ai fini dell'approvazione, la Consob verifica la completezza del prospetto *ivi incluse* la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite.

2. La Consob approva il prospetto nei termini da essa stabiliti con regolamento conformemente alle disposizioni comunitarie. La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.

3. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati, la Consob può affidare alla società di gestione del mercato, mediante apposite convenzioni, compiti inerenti al controllo del prospetto per offerte riguardanti strumenti finanziari comunitari ammessi alle negoziazioni ovvero oggetto di domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni comunitarie. Nel rispetto dei suddetti principi e delle relative eccezioni, le deleghe di compiti hanno termine il 31 dicembre 2011. La Consob informa la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito agli accordi relativi alla delega di compiti, precisando le condizioni che disciplinano la delega.

4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.

5. La Consob può trasferire l'approvazione di un prospetto in caso di offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità. Tale trasferimento è comunicato all'emittente e all'offerente entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dalla Consob. I termini per l'approvazione decorrono da tale data.».

— Si riporta il testo dell'art. 97, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari di cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano, *o abbiano svolto,* un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'art. 94.».

— Si riporta il testo dell'art. 100-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 100-*bis (Circolazione dei prodotti finanziari)*. — 1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di un'offerta al pubblico esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'art. 1, comma 1, lettera *t)*, e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100.

2. Si realizza una offerta al pubblico anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori qualificati siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori qualificati e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'art. 100.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni dall'art. 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.

4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualità bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due primarie agenzie internazionali di classamento creditizio (rating), fermo restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore.

4-bis. *La Consob può dettare disposizioni di attuazione del presente articolo.*».

— Si riporta il testo dell'art. 113-*bis*, comma 2, lett.a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«2. La Consob:

a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalità di pubblicazione, *ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,* e di aggiornamento del prospetto dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga simultaneamente ad un'offerta al pubblico;».

— Si riporta i testo dell'art. 113-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, *ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,* tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunità europea.».

— Si riporta i testo dell'art. 114, comma 1 e 6, del decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto.

«1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, *ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su quotidiani nazionali,* detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'art. 64, comma 1, lettera *b)*. ».

«6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1, *e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine* oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.».

— Si riporta il testo dell'art. 116, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 116 *(Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico)*. — 1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La CONSOB stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.

2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 160, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4.

2-bis. *Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l'ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall'emittente.*».

— Si riporta il testo dell'art. 118, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«2. *I commi 1 e 2 dell'art. 116 non si applicano* agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 118-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«1. La CONSOB stabilisce con regolamento, tenuto conto dei princìpi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati,*e dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine*.».

— Si riporta il testo dell'art. 180, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 180 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) *«strumenti finanziari»:*

1) gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente;».

— Si riporta il testo dell'art. 182, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 182 *(Ambito di applicazione)*. — 1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano *o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.*

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-*bis* e 187-*ter* si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea .

*2-*bis. *Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-*bis *e 187-*ter *si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cu all'art. 180, comma 1, lettera* a)*, numero 2).*».

— Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 183 *(Esenzioni)*. — 1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;

b) *alle negoziazioni di azioni proprie di cui all'art. 180, comma 1, lettera* a)*, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera* a)*, che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento.*».

— Si riporta il testo dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

*3-*bis. *Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera* a)*, numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.*».

— Si riporta il testo dell'art. 185, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse. Così come modificato dal presente decreto:

«Art. 185 *(Manipolazione del mercato)*. — 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

*2-*bis. *Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera* a)*, numero 2, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.*».

— Si riporta il testo dell'art. 187-*septies* , comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 187-*septies (Procedura sanzionatoria)*. — 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, *da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha sede all'estero,* e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.».

— Si riporta il testo dell'art. 187-*octies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 187-*octies (Poteri della CONSOB)*. — 1. La CONSOB vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.

2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.

3. La CONSOB può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:

a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

c) procedere ad audizione personale;

d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-*sexies*;

e) procedere ad ispezioni;

f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. La CONSOB può altresì:

a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;

b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate dall'art. 3, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1994.

e-bis*) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*.

5. I poteri di cui al comma 3, lettere *d)* e *f)*, e al comma 4, lettera *b)*, sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere *b)* ed *e)*, e al comma 4, lettera *c)*, nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell'art. 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.

6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo, la CONSOB può in via cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte.

7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera *d)*, gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.

10. Sull'opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.

11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

a) è deceduto l'autore della violazione;

b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito;

c) l'atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione.

12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla CONSOB.

14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.

15. Quando l'autore della violazione esercita un'attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale.».

— Si riporta il testo dell'art. 190, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 190 *(Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati)*. — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-*bis*, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65**;** *79-bis*; 187-*nonies*, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila**.** *La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'art. 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18*-bis *e 31.*

2. La stessa sanzione si applica:

a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai *capi II e II-bis* del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società indicata nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70-*bis* e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.

d-*bis*) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'art. 25-*bis*, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;

d-*ter*) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 25, comma 3;

d-quater*) i membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 18*-bis *e di quelle emanate in base ad esso;*

d-quinquies*) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso*.».

— Si riporta il testo dell'art. 195, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 195 *(Procedura sanzionatoria)*. — *Omissis*.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha *sede la società o l'ente cui appartiene* l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.».

— Si riporta il testo dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«2. Le sanzioni sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, *da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha sede all'estero***,** e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto:

«14. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera *f)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

14-bis *. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nomina, in sede di prima applicazione, i membri dell'organismo di cui all'art. 18*-bis *del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissando la durata in carica, i compensi e le attribuzioni: Alle relative spese provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti.».*

09G0108

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 2009.

Pagamenti delle Amministrazioni dello Stato in favore di imprese private.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio» e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di recepimento della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transizioni commerciali;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ed, in particolare, l'art. 9 che prevede iniziative e misure per assicurare tempestività nei pagamenti delle Amministrazioni pubbliche;

Ritenuta la necessità di dare immediatezza all'accelerazione dei pagamenti delle Amministrazioni dello Stato, in particolare a favore delle imprese private, al fine di fornire un supporto al sistema produttivo nell'attuale situazione economico-finanziaria del Paese;

EMANA
la seguente direttiva:

Le Amministrazioni dello Stato adottano con la massima celerità ogni opportuna iniziativa, anche di natura organizzativa, funzionale e procedurale, finalizzata a rendere tempestivi i pagamenti in favore di imprese private delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.

A tale scopo le predette Amministrazioni provvederanno a emettere, non appena saranno rese disponibili le occorrenti risorse finanziarie, e non oltre il 1° agosto p.v., i titoli di pagamento per crediti esigibili vantati dalle medesime imprese.

Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta gli atti occorrenti ai fini dell'attribuzione alle suddette Amministrazioni di un iniziale ammontare di risorse finanziarie, in termini di cassa, pari a 7 miliardi di euro, nelle more di approvazione del disegno di legge di assestamento per l'anno 2009.

Roma, 3 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 200

09A09298

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2009.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 87.250 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato al centesimo più vicino, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di giugno per la semestralità dal 1° luglio al 1° gennaio successivo e alla fine del mese di dicembre per la semestralità dal 1° gennaio al 1° luglio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 360 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto è pari a 0,53%.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle cedole successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° gennaio 2010 e l'ultima il 1° luglio 2016.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 2016, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 18 del presente decreto.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non

applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2009, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 13.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 14.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 15.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 agosto 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 33 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 16.

Il 3 agosto 2009 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo d'interesse annuo lordo, dovuto allo Stato, per 33 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 17.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al 2016, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

09A09173

DECRETO 23 luglio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,60%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, sedicesima e diciassettesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 87.250 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 giugno e 20 settembre 2007, 21 aprile, 20 giugno e 21 agosto 2008, 20 febbraio, 22 aprile e 21 maggio 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sedicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, fino all'importo massimo di 1.250 milioni di euro, di cui al decreto del 20 settembre 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 20 settembre 2007.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 luglio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 20 settembre 2007, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 20 settembre 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciassettesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della sedicesima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 20 settembre 2007, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 luglio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 138 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 luglio 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

09A09093

DECRETO 23 luglio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 giugno 2009 e scadenza 30 giugno 2011, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 87.250 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 giugno 2009 e scadenza 30 giugno 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza franche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 giugno 2009 e scadenza 30 giugno 2011, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 giugno 2009 altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 22 giugno 2009.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 22 giugno 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 giugno 2009.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 giugno 2009, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 luglio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 2009, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 luglio 2009.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2011, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 giugno 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

09A09046

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 giugno 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Aba Union service società cooperativa a r.l.», in Settimo Torinese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale GAB. n. 930 del 25 febbraio 2008 con il quale la Cooperativa «Aba Union Service Società Cooperativa a r.l.» con sede in Settimo Torinese (Torino) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile ed il dott. Colombo Vladimiro Lorenzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 11 aprile 2008, con la quale il dott. Colombo Vladimiro Lorenzo rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Calogero Terranova nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968, con studio in Ivrea (Torino), Via A. De Gasperi 4, è nominato commissario liquidatore della società «Aba Union Service Società Cooperativa a r.l.» con sede in Settimo Torinese (Torino), già sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile con precedente decreto ministeriale GAB. n. 930 del 25 febbraio 2008 in sostituzione del dott. Colombo Vladimiro Lorenzo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A09019

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 giugno 2009.

Finanziamento dei progetti presentati nell'ambito degli interventi per la formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'U.E.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE, PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 142, lettera *h)*, di tale decreto che conserva nell'ambito delle competenze dello Stato «l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero»;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero degli affari esteri, sottoscritto in data 24 luglio 2000, relativo alle attività ed alle funzioni di ciascuna Amministrazione nelle materie suindicate;

Vista la Convenzione istituzionale tra il Ministero del lavoro PS ed il Ministero degli affari esteri per l'espletamento delle verifiche amministrativo-contabili dei progetti finanziati, sottoscritta in data 14 gennaio 2008;

Visto l'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1/2007 del 30 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 2007, recante modalità e termini per la presentazione dei progetti per «Interventi per la formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Selezione di progetti da ammettere a finanziamento»;

Visto il D.D. n. 31/Segr./08 del 14 febbraio 2008 istitutivo del Comitato tecnico di valutazione;

Visti i resoconti dei verbali relativi allo svolgimento delle operazioni affidate, trasmessi dal suddetto organo collegiale ed in particolare le risultanze delle operazioni di valutazione e valorizzazione dei progetti presentati;

Visto il D.D. 191/V/08 del 17 luglio 2008 con cui, ai sensi dell'avviso di cui sopra, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a valutazione, sulla base dei risultati prodotti dal sopracitato Comitato tecnico di valutazione;

Visto il D.D. 352/V/2008 del 29 dicembre 2008 che determina l'esclusione dalla graduatoria di cui al D.D. 191/V/08 del 17 luglio 2008 dei seguenti progetti:

progetto n. 277, ente proponente (Capofila): GAL Marsica, Circoscrizione di Johannesburg - Sud Africa per l'importo di € 400.000;

progetto n. 280, ente proponente (Capofila): GAL Marsica, Circoscrizione di Casablanca - Marocco per l'importo di € 450.000;

progetto n. 34, ente proponente (Capofila): Istituto Professionale di Stato A. Prever, Circoscrizione di Johannesburg - Sud africa per l'importo di € 330.000;

progetto n. 140, ente proponente (Capofila): Prosca, Circoscrizione di Bahia Blanca - Argentina per l'importo di € 399.881,56;

Visto il D.D. 115/V/09 del 6 aprile 2009 di errata corrige del D.D. 352/V/08 del 29 dicembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2009;

Visto l'avviso 1/07 del 30 luglio 2007 che destinava alla realizzazione degli interventi di cui sopra risorse complessive ammontanti ad € 30.000.000, ripartiti tra i Paesi destinatari e, all'interno di ciascun Paese, tra le circoscrizioni territoriali interessate;

Visto il paragrafo 11 del suddetto avviso relativo a «Concessione ed erogazione del finanziamento»;

Visto l'art. 2 del D.D. 191/V/2008 del 17 luglio 2008;

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio 2009 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993, approvato con D.M. 4/CONT/I/2009 dell'8 maggio 2009, che al capitolo 7005 presenta la necessaria disponibilità;

Decreta:

Art. 1.

Nel quadro degli «Interventi finalizzati alla formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea», presentati ai sensi dell'avviso 1/2007, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

ERITREA

1) Asmara (importo complessivamente disponibile: € 400.000)

n.	**Ente proponente** (capofila nel caso di raggruppamento)	**Circoscrizione**	**Paese**	**Importo del finanziamento richiesto**	**Punteggio assegnato**
Nessun progetto pervenuto					

Risorse residue: € 400.000,00

* * *

FILIPPINE

2) Manila (importo complessivamente disponibile: € 350.000)

n.	**Ente proponente** (capofila nel caso di raggruppamento)	**Circoscrizione**	**Paese**	**Importo del finanziamento richiesto**	**Punteggio assegnato**	
35	Istituto Professionale di Stato A. PREVER	MANILA	Filippine	€ 332.000,00	64,4	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**

Risorse residue: € 18.000,00

* * *

COLOMBIA

3) Bogotà (importo complessivamente disponibile: € 800.000)

n.	**Ente proponente** (capofila nel caso di raggruppamento)	**Circoscrizione**	**Paese**	**Importo del finanziamento richiesto**	**Punteggio assegnato**	
85	IAL Friuli Venezia Giulia	BOGOTA'	Colombia	€ 599.970,00	68,8	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**

Risorse residue: € 200.030,00

* * *

TURCHIA

4) Izmir (importo complessivamente disponibile: € 350.000)

n.	**Ente proponente** (capofila nel caso di raggruppamento)	**Circoscrizione**	**Paese**	**Importo del finanziamento richiesto**	**Punteggio assegnato**	
281	GAL MARSICA	IZMIR	Turchia	€ 350.000,00	72,4	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**

Risorse residue: € 0

* * *

ALGERIA

5) Algeri (importo complessivamente disponibile: € 900.000)

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
276	GAL MARSICA	ALGERI	Algeria	€ 300.000,00	70,4	Idoneo e ammissibile a finanziamento
274	Software Communication System	ALGERI	Algeria	€ 600.000,00	67,4	Idoneo e ammissibile a finanziamento

Risorse residue: € 0

* * *

MAROCCO

6) Casablanca (importo complessivamente disponibile: € 450.000)

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
280	GAL MARSICA	CASABLANCA	Marocco	€ 450.000,00	62,8	Escluso con D.D. 352/V/2008 del 29/12/2008

Risorse residue: € 450.000,00

* * *

MESSICO

7) Città del Messico (importo complessivamente disponibile: € 900.000

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
67	Istituto G. Tagliacarne	CITTA' DEL MESSICO	Messico	€ 395.500,00	61,8	Idoneo e ammissibile a finanziamento
224	CEFAL	CITTA' DEL MESSICO	Messico	€ 363.847,00	60,4	Idoneo e ammissibile a finanziamento

Risorse residue: € 140.653,00

* * *

CANADA

8) Vancouver (importo complessivamente disponibile: € 600.000)

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
27	CNIPA PUGLIA	VANCOUVER	Canada	€ 550.000,00	68	Idoneo e ammissibile a finanziamento

Risorse residue: € 50.000,00

* * *

AUSTRALIA

9) Adelaide (importo complessivamente disponibile: € 650.000)

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
30	Istituto Professionale di Stato A. PREVER	ADELAIDE	Australia	€ 325.000,00	65	Idoneo e ammissibile a finanziamento
44	FILEF	ADELAIDE	Australia	€ 285.300,00	64,6	Idoneo e ammissibile a finanziamento

Risorse residue: € 39.700,00

* * *

SUD AFRICA

10) Johannesburg (importo complessivamente disponibile: € 400.000)

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
277	GAL MARSICA	JOHANNESBURG	Sud Africa	€ 400.000,00	63	Escluso con D.D. 352/V/2008 del 29/12/2008

Risorse residue: € 400.000,00

* * *

11) Cape Town (importo complessivamente disponibile: € 200.000)

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
91	IAL Friuli Venezia Giulia	CAPE TOWN	Sud Africa	€ 199.835,44	64	Idoneo e ammissibile a finanziamento

Risorse residue: € 164,56.

* * *

12) Durban (importo complessivamente disponibile: € 200.000)

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
308	FONDAZIONE GIACOMO RUMOR	DURBAN	Sud Africa	€ 199.985,00	67	Idoneo e ammissibile a finanziamento

Risorse residue: € 15,00.

* * *

13) Tabella riepilogativa per il SUDAFRICA

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
308	FONDAZIONE GIACOMO RUMOR	DURBAN	Sud Africa	€ 199.985,00	67	Idoneo e ammissibile a finanziamento
91	IAL Friuli Venezia Giulia	CAPE TOWN	Sud Africa	€ 199.835,44	64	Idoneo e ammissibile a finanziamento

Risorse residue per le Circoscrizioni di Johannesburg, Cape Town e Durban: **€ 400.179,56**

* * *

CILE

14) Santiago del Cile (importo complessivamente disponibile: € 1.300.000)

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
260	INFORCOOP	SANTIAGO DEL CILE	Cile	€ 400.000,00	68,2	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**
56	Università ROMA TRE	SANTIAGO DEL CILE	Cile	€ 540.000,00	61	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**
6	Comeuro	SANTIAGO DEL CILE	Cile	€ 357.963,00	60	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**

Risorse residue: € 2.037,00

* * *

VENEZUELA

15) Caracas (importo complessivamente disponibile: € 1.900.000)

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
25	DISA Università degli Studi di Genova	CARACAS	Venezuela	€ 385.000,00	69,8	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**
73	EUREKA	CARACAS	Venezuela	€ 584.080,00	62,8	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**
251	Università Studi di Bari - Dip di Scienze Neurologiche e Psichiatriche	CARACAS	Venezuela	€ 479.648,00	62	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**
170	NITCOMISA	CARACAS	Venezuela	€ 436.000,00	61,4	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**

Risorse residue: € 15.272,00

* * *

16) Maracaibo (importo complessivamente disponibile: € 600.000)

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
216	Ciapi Formazione	MARACAIBO	Venezuela	€ 303.600,00	73	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**

Risorse residue: € 296.400,00

* * *

17) Tabella riepilogativa per il VENEZUELA

Risorse disponibili per le Circoscrizioni di Caracas e Maracaibo: **€ 311.672**

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
216	Ciapi Formazione	MARACAIBO	Venezuela	€ 303.600,00	73	Idoneo e ammissibile a finanziamento
25	DISA Università degli Studi di Genova	CARACAS	Venezuela	€ 385.000,00	69,8	Idoneo e ammissibile a finanziamento
73	EUREKA	CARACAS	Venezuela	€ 584.080,00	62,8	Idoneo e ammissibile a finanziamento
251	Università Studi di Bari - Dip di Scienze Neurologiche e Psichiatriche	CARACAS	Venezuela	€ 479.648,00	62	Idoneo e ammissibile a finanziamento
170	NITCOMISA	CARACAS	Venezuela	€ 436.000,00	61,4	Idoneo e ammissibile a finanziamento
211	Ciapi Formazione	CARACAS	Venezuela	€ 310.055,00	61	**Ammissibile a finanziamento sulla base delle risorse residue disponibili**

Risorse residue: € 1.617,00.

* * *

URUGUAY

18) Montevideo (importo complessivamente disponibile: € 2.500.000)

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
72	De Lorenzo Formazione	MONTEVIDEO	Uruguay	€ 599.100,00	66,4	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**
162	Consorzio QUALITY IN TRAINING	MONTEVIDEO	Uruguay	€ 597.200,00	65	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**

128	KANTEA	MONTEVIDEO	Uruguay	€ 539.222,13	64,8	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**
161	Consorzio Marte	MONTEVIDEO	Uruguay	€ 600.000,00	63,8	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**

Risorse residue: € 164.477,87.

* * *

SVIZZERA

19) Berna (importo complessivamente disponibile: € 650.000,00)

n.	**Ente proponente** (capofila nel caso di raggruppamento)	**Circoscrizione**	**Paese**	**Importo del finanziamento richiesto**	**Punteggio assegnato**	
212	ASS.FOR.SEO	BERNA	Svizzera	€ 600.000,00	66	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**

Risorse residue: € 50.000,00.

* * *

20) Ginevra (importo complessivamente disponibile: € 550.000,00)

n.	**Ente proponente** (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
283	PIEMMEI NAPOLI PER LA FORMAZIONE	GINEVRA	Svizzera	€ 298.744,03	65,6	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**

Risorse residue: € 251.255,97.

* * *

21) Losanna (importo complessivamente disponibile: € 750.000,00)

n.	**Ente proponente** **(capofila nel caso di raggruppamento)**	**Circoscrizione**	**Paese**	**Importo del finanziamento richiesto**	**Punteggio assegnato**	
282	PIEMMEI NAPOLI PER LA FORMAZIONE	LOSANNA	Svizzera	€ 405.385,81	60,2	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**

Risorse residue: € 344.614,19.

* * *

22) Basilea (importo complessivamente disponibile: € 1.150.000)

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
290	ENAIP	BASILEA	Svizzera	€ 328.632,66	74,6	Idoneo e ammissibile a finanziamento
97	Consorzio FRIULI FORMAZIONE	BASILEA	Svizzera	€ 449.824,66	71,4	Idoneo e ammissibile a finanziamento
204	SE.G.MA	BASILEA	Svizzera	€ 200.000,00	63,4	Idoneo e ammissibile a finanziamento

Risorse residue: € 171.542,68.

* * *

23) Zurigo (importo complessivamente disponibile: € 1.400.000)

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
297	ENAIP	ZURIGO	Svizzera	€ 595.029,63	72	Idoneo e ammissibile a finanziamento
160	Opra Formazione	ZURIGO	Svizzera	€ 580.272,00	64,4	Idoneo e ammissibile a finanziamento

Risorse residue: € 224.698,37.

* * *

24) Lugano (importo complessivamente disponibile: € 1.000.000)

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
299	ENAIP	LUGANO	Svizzera	€ 435.567,94	67	Idoneo e ammissibile a finanziamento
7	Comeuro	LUGANO	Svizzera	€ 332.000,00	65,4	Idoneo e ammissibile a finanziamento
26	ECIPA Lombardia	LUGANO	Svizzera	€ 199.839,00	63,2	Idoneo e ammissibile a finanziamento

Risorse residue: € 32.593,06

* * *

25) Tabella riepilogativa per la SVIZZERA

Risorse disponibili per le Circoscrizioni di Basile, Berna, Ginevra, Losanna, Lugano e Zurigo: € 1.074.704,27

n.	**Ente proponente** (capofila nel caso di raggruppamento)	**Circoscrizione**	**Paese**	**Importo del finanziamento richiesto**	**Punteggio assegnato**	
290	ENAIP	BASILEA	Svizzera	€ 328.633	74,6	Idoneo e ammissibile a finanziamento
297	ENAIP	ZURIGO	Svizzera	€ 595.030	72	Idoneo e ammissibile a finanziamento
97	Consorzio FRIULI FORMAZIONE	BASILEA	Svizzera	€ 449.825	71,4	Idoneo e ammissibile a finanziamento
299	ENAIP	LUGANO	Svizzera	€ 435.568	67	Idoneo e ammissibile a finanziamento
212	ASS.FOR.SEO	BERNA	Svizzera	€ 600.000	66	Idoneo e ammissibile a finanziamento
283	PIEMMEI NAPOLI PER LA FORMAZIONE	GINEVRA	Svizzera	€ 298.744	65,6	Idoneo e ammissibile a finanziamento
7	Comeuro	LUGANO	Svizzera	€ 332.000	65,4	Idoneo e ammissibile a finanziamento
160	Opra Formazione	ZURIGO	Svizzera	€ 580.272	64,4	Idoneo e ammissibile a finanziamento
221	IAL CISL NAZIONALE	BERNA	Svizzera	€ 426.170	64	**Ammissibile a finanziamento sulla base delle risorse residue disponibili**
204	SE.G.MA	BASILEA	Svizzera	€ 200.000	63,4	Idoneo e ammissibile a finanziamento
26	ECIPA Lombardia	LUGANO	Svizzera	€ 199.839	63,2	Idoneo e ammissibile a finanziamento
269	Associazione SMILE	ZURIGO	Svizzera	€ 510.918	63	**Ammissibile a finanziamento sulla base delle risorse residue disponibili**
282	PIEMMEI NAPOLI PER LA FORMAZIONE	LOSANNA	Svizzera	€ 405.386	60,2	Idoneo e ammissibile a finanziamento

Risorse residue: € 137.616,27

* * *

BRASILE

26) Curitiba (importo complessivamente disponibile: € 800.000)

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
175	COSVITEC	CURITIBA	Brasile	€ 400.000,00	73,4	Idoneo e ammissibile a finanziamento

Risorse residue: € 400.000,00

* * *

27) Rio de Janeiro (importo complessivamente disponibile: € 1.000.000)

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
193	ASS.FOR.SEO	RIO DE JANEIRO	Brasile	€ 400.000,00	70	Idoneo e ammissibile a finanziamento
92	Consorzio SCUOLE LAVORO	RIO DE JANEIRO	Brasile	€ 377.485,00	65	Idoneo e ammissibile a finanziamento

Risorse residue: € 222.515,00

* * *

28) Porto Alegre (importo complessivamente disponibile: € 1.000.000)

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
53	Consorzio QUALITY IN TRAINING	PORTO ALEGRE	Brasile	€ 598.500,00	64,8	Idoneo e ammissibile a finanziamento
62	ANFE DELEGAZIONE REG.LE SICILIA	PORTO ALEGRE	Brasile	€ 316.244,22	63,6	Idoneo e ammissibile a finanziamento

Risorse residue: € 85.255,78

* * *

29) San Paolo (importo complessivamente disponibile: € 2.200.000)

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
110	CS Aziendale Formazione Professionale	SAN PAOLO	Brasile	€ 492.622,09	65,4	Idoneo e ammissibile a finanziamento
76	PROGETTO SUD	SAN PAOLO	Brasile	€ 320.000,00	65	Idoneo e ammissibile a finanziamento

126	KANTEA	SAN PAOLO	Brasile	€ 539.975,44	64,6	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**
58	ELIS	SAN PAOLO	Brasile	€ 550.000,00	64	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**

Risorse residue: € 297.402,47.

* * *

30) <u>Tabella riepilogativa per il BRASILE</u>
Risorse disponibili per le Circoscrizioni di Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre e San Paolo: € 1.005.173,25

n.	**Ente proponente** (capofila nel caso di raggruppamento)	**Circoscrizione**	**Paese**	**Importo del finanziamento richiesto**	**Punteggio assegnato**	
175	COSVITEC	CURITIBA	Brasile	€ 400.000	73,4	Idoneo e ammissibile a finanziamento
193	ASS.FOR.SEO	RIO DE JANEIRO	Brasile	€ 400.000	70	Idoneo e ammissibile a finanziamento
110	CS Aziendale Formazione Professionale	SAN PAOLO	Brasile	€ 492.622	65,4	Idoneo e ammissibile a finanziamento
92	Consorzio SCUOLE LAVORO	RIO DE JANEIRO	Brasile	€ 377.485	65	Idoneo e ammissibile a finanziamento
76	PROGETTO SUD	SAN PAOLO	Brasile	€ 320.000	65	Idoneo e ammissibile a finanziamento
53	Consorzio QUALITY IN TRAINING	PORTO ALEGRE	Brasile	€ 598.500	64,8	Idoneo e ammissibile a finanziamento
126	KANTEA	SAN PAOLO	Brasile	€ 539.975	64,6	Idoneo e ammissibile a finanziamento
58	ELIS	SAN PAOLO	Brasile	€ 550.000	64	Idoneo e ammissibile a finanziamento
164	Università di Teramo	CURITIBA	Brasile	€ 600.000	64	**Ammissibile a finanziamento sulla base delle risorse residue disponibili**
48	FILEF	RIO DE JANEIRO	Brasile	€ 264.500	64	**Ammissibile a finanziamento sulla base delle risorse residue disponibili**
62	ANFE DELEGAZIONE REG.LE SICILIA	PORTO ALEGRE	Brasile	€ 316.244,22	63,6	Idoneo e ammissibile a finanziamento

Risorse residue: € 140.673,25

* * *

ARGENTINA

31) Mar del Plata (importo complessivamente disponibile: € 750.000)

n.	**Ente proponente** (capofila nel caso di raggruppamento)	**Circoscrizione**	**Paese**	**Importo del finanziamento richiesto**	**Punteggio assegnato**	
241	AGRONICA SOCIETÀ COOP	MAR DEL PLATA	Argentina	€ 448.480,00	64,8	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**
267	Associazione SMILE	MAR DEL PLATA	Argentina	€ 285.000,00	64	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**

Risorse residue: € 16.520,00

* * *

32) La Plata (importo complessivamente disponibile: € 1.350.000)

n.	**Ente proponente** (capofila nel caso di raggruppamento)	**Circoscrizione**	**Paese**	**Importo del finanziamento richiesto**	**Punteggio assegnato**	
19	En.A.P. Puglia	La Plata	Argentina	€ 599.000,00	76	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**
174	Università degli Studi di Napoli FEDERICO II	La Plata	Argentina	€ 450.000,00	72	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**

Risorse residue: € 301.000,00

* * *

33) Bahia Blanca (importo complessivamente disponibile: € 800.000)

n.	**Ente proponente** (capofila nel caso di raggruppamento)	**Circoscrizione**	**Paese**	**Importo del finanziamento richiesto**	**Punteggio assegnato**	
140	PROSCA	BAHIA BLANCA	Argentina	€ 399.881,56	63,6	**Escluso con D.D. 352/V/2008 del 29/12/2008**
203	Associazione IESTA	BAHIA BLANCA	Argentina	€ 459.530,72	60,6	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**

Risorse residue: € 340.469,28.

* * *

34) Cordoba (importo complessivamente disponibile: € 1.100.000)

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
223	IAL CISL NAZIONALE	CORDOBA	Argentina	€ 479.695,00	63,4	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**
134	Fondazione Link Campus University of Malta	CORDOBA	Argentina	€ 600.000,00	63,4	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**

Risorse residue: € 20.305,00.

* * *

35) Buenos Aires (importo complessivamente disponibile: € 3.000.000)

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
303	FAI Campobasso	BUENOS AIRES	Argentina	€ 439.823,00	66	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**
21	Artha	BUENOS AIRES	Argentina	€ 600.000,00	65,6	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**
132	Consorzio Ulisse	BUENOS AIRES	Argentina	€ 600.000,00	65	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**
17	CFP - OPERA SACRA FAMIGLIA	BUENOS AIRES	Argentina	€ 445.972,88	64	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**
50	ANFE DELEGAZIONE REG.LE SICILIA	BUENOS AIRES	Argentina	€ 337.095,63	63,6	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**
59	Università di Bologna	BUENOS AIRES	Argentina	€ 565.880,00	63	**Idoneo e ammissibile a finanziamento**

Risorse residue: € 11.228,49.

* * *

36) Tabella riepilogativa per l'ARGENTINA
Risorse disponibili per le Circoscrizioni di Bahia Blanca, Mar del Plata, La Plata, Cordoba e Buenso Aires: € 689.522,77

n.	Ente proponente (capofila nel caso di raggruppamento)	Circoscrizione	Paese	Importo del finanziamento richiesto	Punteggio assegnato	
19	En.A.P. Puglia	La Plata	Argentina	€ 599.000	76	Idoneo e ammissibile a finanziamento
174	Università degli Studi di Napoli Federico II	La Plata	Argentina	€ 450.000	72	Idoneo e ammissibile a finanziamento

303	FAI Campobasso	BUENOS AIRES	Argentina	€ 439.823	66	Idoneo e ammissibile a finanziamento
21	Artha	BUENOS AIRES	Argentina	€ 600.000	65,6	Idoneo e ammissibile a finanziamento
132	Consorzio Ulisse	BUENOS AIRES	Argentina	€ 600.000	65	Idoneo e ammissibile a finanziamento
241	AGRONICA SOCIETÀ COOP	MAR DEL PLATA	Argentina	€ 448.480	64,8	Idoneo e ammissibile a finanziamento
17	CFP - OPERA SACRA FAMIGLIA	BUENOS AIRES	Argentina	€ 445.973	64	Idoneo e ammissibile a finanziamento
267	Associazione SMILE	MAR DEL PLATA	Argentina	€ 285.000	64	Idoneo e ammissibile a finanziamento
203	Associazione IESTA	BAHIA BLANCA	Argentina	€ 459.530	63,6	Idoneo e ammissibile a finanziamento
50	ANFE DELEGAZIONE REG.LE SICILIA	BUENOS AIRES	Argentina	€ 337.096	63,6	Idoneo e ammissibile a finanziamento
223	IAL CISL NAZIONALE	CORDOBA	Argentina	€ 479.695	63,4	Idoneo e ammissibile a finanziamento
93	Istituto Siciliano Fernando Santi	MAR DEL PLATA	Argentina	€ 95.000	63,4	**Ammissibile a finanziamento sulla base delle risorse residue disponibili**
134	Fondazione Link Campus University of Malta	CORDOBA	Argentina	€ 600.000	63,4	Idoneo e ammissibile a finanziamento
63	ISAS	CORDOBA	Argentina	€ 514.547	63,2	**Ammissibile a finanziamento sulla base delle risorse residue disponibili**
59	Università di Bologna	BUENOS AIRES	Argentina	€ 565.880	63	Idoneo e ammissibile a finanziamento

Risorse residue: € 79.975,77.

* * *

La somma di tutti i residui non attribuiti sulla base delle suestese graduatorie — per incapienza dei rispettivi monte risorse di riferimento — ammonta complessivamente ad € 2.224.959,72.

Art. 2.

L'importo complessivo dei progetti ammessi a finanziamento, sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 1, è pari ad € 27.775.040,28. I contributi verranno erogati a favore dei singoli proponenti, previa stipula di apposito atto di concessione di finanziamento, con le modalità ed alle condizioni poste nell'avviso succitato, secondo i più specifici termini stabiliti nell'atto di concessione stesso.

Art. 3.

L'onere di cui all'art. 2 pari ad € 27.775.040,28 fa carico al capitolo 7005 del bilancio di previsione per l'esercizio 2009 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993 approvato con decreto ministeriale 4/CONT/I/2009 dell'8 maggio 2009, capitolo 7005.

Roma, 26 giugno 2009

Il direttore generale ad interim *per le politiche, per l'orientamento e la formazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
MANCINI

L'ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
AMADORI

09A09029

DECRETO 10 luglio 2009.

Semplificazione delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali denominati «contratti di solidarietà». (Decreto n. 46448).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
AL LAVORO, ALLA SALUTE E ALLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto l'art. 7-*ter*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

Visto il decreto ministeriale n. 31445 del 20 agosto 2002 così come integrato dal decreto ministeriale n. 32832 del 16 settembre 2003;

Considerata l'esigenza di semplificare le modalità di accesso ai contratti di solidarietà;

Considerata, altresì, l'opportunità di:

favorire l'utilizzo di uno strumento che consenta, pur in presenza di esuberi di personale, di evitare il ricorso ai licenziamenti collettivi e di salvaguardare i rapporti di lavoro;

consentire l'utilizzo del contratto di solidarietà ai lavoratori dipendenti di aziende che, pur se ammesse ad una procedura concorsuale, mantengano in capo all'imprenditore l'esercizio dell'impresa con conseguente svolgimento dell'attività lavorativa;

fondare la valutazione dell'accesso ai contratti di solidarietà sulla sussistenza dell'esubero occupazionale e sulla finalità di evitare il ricorso ai licenziamenti, in conformità al dettato dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

conformare la durata del contratto di solidarietà alle previsioni normative di cui all'art. 1 del precedente capoverso, nonché all'art. 7, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

sostituire il parametro di congruità fissato dal decreto ministeriale n. 31445 del 20 agosto 2002, con un indice di congruità, di più agevole applicazione, consistente nel rapporto tra ore non lavorate e ore che sarebbero state lavorate dai soggetti coinvolti nel contratto di solidarietà;

riconoscere la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro straordinario nelle ipotesi di sopravvenute e straordinarie esigenze aziendali direttamente collegate all'attività produttiva;

armonizzare le procedure per il pagamento diretto dell'integrazione salariale a seguito di contratto di solidarietà con le procedure applicate per il pagamento diretto della cassa integrazione guadagni straordinaria;

Ritenuto, pertanto, di semplificare le modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale, la cui applicazione è stata già oggetto di precedenti decreti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, contratti collettivi aziendali, di seguito denominati «contratti di solidarietà», che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Possono fare ricorso al contratto di solidarietà tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia, alle condizioni rispettivamente previste dall'art. 23, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dall'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1994, n. 451. In conformità alla suddetta disciplina, la concessione del trattamento regolato dal presente decreto trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza del trattamento di integrazione salariale, computandosi, a tal fine, anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

2. Il requisito occupazionale di cui al comma 1 non trova applicazione per le imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialità della normativa sancita, per il settore dell'editoria, dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Sono escluse dall'applicazione del contratto di solidarietà le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della citata legge n. 223 del 1991, ovvero siano ammesse ad una procedura concorsuale qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.

4. Il contratto di solidarietà non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. A tale riguardo, nel caso di imprese rientranti nel settore edile, devono essere indicati nel suddetto contratto i nominativi dei lavoratori inseriti nella struttura permanente, distinguendo detti lavoratori da quelli di cui al primo periodo del presente punto 4.

5. Il ricorso al contratto di solidarietà non è ammesso per rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Può beneficiare del contratto di solidarietà tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.

2. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a part-time è ammissibile l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.

Art. 4.

Modalità applicative

1. L'esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il contratto di solidarietà, deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso.

2. La riduzione dell'orario di lavoro è stabilita, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 1993 convertito dalla legge n. 236 del 1993, così come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 510 del 1996 convertito dalla legge n. 608 del 1996, nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.

3. Il contratto di solidarietà è considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, non superi il 60% dell'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà.

4. Qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare nel senso di una minore riduzione di orario, così come già determinata nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto stesso. L'azienda comunica l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà, con la conseguente presentazione di una nuova istanza.

5. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà, a meno che l'impresa non dia prova di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attività produttiva.

Art. 5.

Pagamento diretto

1. Può essere autorizzato il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, con le stesse modalità previste per la integrazione salariale straordinaria di cui l'art. 7-*ter*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. In tale ipotesi, l'istanza è contemporaneamente presentata, oltre che al competente ufficio del lavoro, anche al servizio ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti in base alla ubicazione delle unità aziendali interessate dall'intervento stesso.

Art. 6.

Durata del trattamento e richiesta di un nuovo contratto di solidarietà

1. Il contratto di solidarietà può avere, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 726 del 1984 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984, una durata non superiore a ventiquattro mesi, prorogabile, come previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 1988, di ulteriori ventiquattro mesi. Come disposto dal comma 4 del sopra citato art. 7, per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite massimo per detta facoltà di deroga è fissato in trentasei mesi.

2. Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima prevista dal sopra citato art. 7, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito, con modificazioni, con legge n. 48 del 1988, un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato, per le medesime unità aziendali coinvolte dal contratto precedente, decorsi dodici mesi.

Art. 7.

Deroga ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge, del 23 luglio 1991, n. 223

1. Fermo restando l'arco temporale fissato dall'art. 4, comma 35, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'art. 4 della citata legge n. 223 del 1991.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Le modalità ed i criteri indicati nei precedenti articoli si applicano ai contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. Dalla medesima data cessano di avere efficacia i decreti ministeriali n. 31445 del 20 agosto 2002 e n. 32832 del 16 settembre 2003.

3. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2009

Il Sottosegretario di Stato: VIESPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009

Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 162

09A08951

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 luglio 2009.

Designazione dell'autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e, in particolare, l'art. 687 che individua nell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) l'autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 giugno 1999, recante «Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile»;

Vista la normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2002, n. 16326/AC, modificativo del decreto ministeriale 15 gennaio 1991, n. 2/T, che prevede la trasformazione del Comitato interministeriale per la sicurezza (CIS) in Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti - CISA;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 aprile 2003, n. 6661, di designazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo, quale autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'aviazione civile, a norma del regolamento (CE) n. 2320 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002;

Visto l'art. 3 del regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione 4 luglio 2003, recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile, relativo al conferimento, da parte degli Stati membri, all'autorità competente dei poteri necessari per assicurare l'applicazione del programma nazionale di sicurezza;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 settembre 2003, che attribuisce la presidenza del Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti - CISA, al presidente dell'ENAC;

Visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile ed abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 e, in particolare, l'art. 9, relativo alla designazione da parte di ogni Stato membro di un'unica autorità, denominata «Autorità competente», responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'aviazione civile, pur in presenza di due o più organismi competenti in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e, in particolare, l'art. 6, comma 9, che ha istituito la Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo;

Considerato che attualmente l'ENAC già svolge i compiti afferenti all'implementazione del programma nazionale di sicurezza, alla definizione ed alla implementazione del programma nazionale di controlli di qualità sul sistema di sicurezza dell'aviazione civile;

Ravvisata la necessità di modificare il decreto ministeriale 10 aprile 2003, n. 6661, designando l'ENAC quale «Autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione delle norme in tema di sicurezza dell'aviazione civile» ai sensi del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

Designazione autorità competente

1. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 300 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2008, l'ENAC è designato quale Autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza.

Art. 2.

Compiti dell'autorità competente

1. Ai sensi degli articoli 10 e 11 del citato regolamento (CE) n. 300/2008, l'ENAC assicura la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile e del programma nazionale per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile.

Art. 3.

Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti - C.I.S.A.

1. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 2, l'ENAC si avvale del Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti - C.I.S.A.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 marzo 2003, n. 6661.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

3. L'ENAC provvede all'attuazione dei compiti di cui all'art. 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma, 21 luglio 2009

Il Ministro: MATTEOLI

09A09026

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 16 luglio 2009.

Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario. (Deliberazione n. 25).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Vista la deliberazione del 5 marzo 2009, n. 8, con la quale l'Autorità ha avviato una procedura di consultazione pubblica su un documento, adottato in pari data, contenente «Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario» e pubblicato, unitamente alla medesima deliberazione, sul sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2009;

Viste le osservazioni formulate dal gruppo di lavoro, costituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'istituzione di un sistema nazionale di Fascicolo sanitario elettronico;

Visti i commenti e le osservazioni pervenuti a questa Autorità a seguito della consultazione pubblica per la quale era stato fissato il termine del 31 maggio 2009;

Ritenuto, in base agli approfondimenti svolti, di individuare un quadro unitario di misure e accorgimenti necessari e opportuni da porre a garanzia dei cittadini, in relazione ai trattamenti di dati che li riguardano;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

Delibera:

a) di adottare in via definitiva le «Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario», contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato n. 1);

b) che copia della presente deliberazione, unitamente ai menzionati allegati, sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice;

c) che copia del predetto documento sia, altresì, trasmessa, per opportuna conoscenza, al gruppo di lavoro, costituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'istituzione di un sistema nazionale di Fascicolo sanitario elettronico e alla Conferenza Stato-regioni.

Roma, 16 luglio 2009

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: FORTUNATO

Il segretario generale: PATRONI GRIFFI

ALLEGATO *1*

LINEE GUIDA IN TEMA DI FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO E DI *DOSSIER* SANITARIO

PARTE I: IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO E IL DOSSIER SANITARIO

1. la sanità elettronica: profili generali.

Nel quadro del processo di ammodernamento della sanità pubblica e privata sono in atto numerose iniziative volte a migliorare l'efficienza del servizio sanitario attraverso un ulteriore sviluppo delle reti e una più ampia gestione informatica e telematica di atti, documenti e procedure.

In tale contesto si collocano alcune iniziative volte ad archiviare, mediante nuove tecniche, la svariata documentazione di cui gli organismi sanitari si avvalgono a diverso titolo nei processi di cura dei pazienti come, ad esempio, le più recenti esperienze di informatizzazione della cartella clinica, documento sanitario che pure è regolato da specifiche disposizioni normative. Il trattamento dei dati utilizzati nell'ambito di tali iniziative è regolato già dal Codice sulla protezione dei dati personali e non è oggetto delle presenti Linee guida (cfr., in particolare, artt. 75 e ss. e art. 20 del Codice).

Accanto a tali iniziative più generali emerge di recente un'attività diversa e più specifica che rientra anch'essa nel complesso delle azioni per modernizzare la realtà sanitaria, ma ha caratteristiche peculiari che ne rendono opportuna una considerazione in forma specifica.

La novità che si intende esaminare in questa sede in chiave autonoma riguarda la condivisione informatica, da parte di distinti organismi o professionisti, di dati e documenti sanitari che vengono formati, integrati e aggiornati nel tempo da più soggetti, al fine di documentare in modo unitario e in termini il più possibile completi un'intera gamma di diversi eventi sanitari riguardanti un medesimo individuo e, in prospettiva, l'intera sua storia clinica.

Questi dati e documenti possono presentare caratteristiche o sfumature diverse e sono da tempo oggetto di specifica attenzione nell'ambito della problematica del cosiddetto *Fascicolo sanitario elettronico* (di seguito Fse) e del c.d. *dossier sanitario* (di seguito *dossier*). Nelle presenti Linee guida per tali strumenti si ha riguardo all'insieme dei diversi eventi clinici occorsi ad un individuo, messo in condivisione logica dai professionisti o organismi sanitari che assistono l'interessato, al fine di offrirgli un migliore processo di cura.

La peculiarità della condivisione da parte di distinti soggetti delle delicate informazioni sanitarie che documentano un insieme di eventi di rilevanza medica occorsi a uno stesso individuo giustifica la formulazione di particolari considerazioni rispetto alla gestione cartacea di analoghi documenti e alla più generale tematica dell'informatizzazione sanitaria.

Nelle more di un possibile intervento normativo che regoli alcuni aspetti di fondo, il Garante ritiene pertanto opportuno individuare un primo quadro di cautele, al fine di delineare per tempo specifiche garanzie e responsabilità, nonché alcuni diritti.

2. ambito di applicazione delle Linee guida.

Il Fse e i *dossier* non risultano essere definiti a livello nazionale da norme di carattere primario o secondario. Ciò, comporta la necessità di utilizzare una definizione convenzionale del fenomeno che trae spunto anche da quanto emerso in sede europea nel Gruppo che riunisce le autorità garanti di protezione dei dati (cd. Gruppo Art. 29) [1].

Le considerazioni sviluppate nelle presenti Linee guida sono applicabili al Fse e al *dossier* intesi, come detto, quali insieme di dati sanitari relativi di regola ad un medesimo soggetto e riportati in più documenti elettronici tra loro collegati, condivisibili da soggetti sanitari diversi, pubblici e privati.

Il Fse e il *dossier* contengono diverse informazioni inerenti allo stato di salute di un individuo relative ad eventi clinici presenti e trascorsi (es.: referti, documentazione relativa a ricoveri, accessi al pronto soccorso), volte a documentarne la storia clinica. I dati personali sono collegati tra loro con modalità informatiche di vario tipo che ne rendono, comunque, possibile un'agevole consultazione unitaria da parte dei diversi professionisti o organismi sanitari che prendono nel tempo in cura l'interessato.

Alla luce di quanto emerso a livello nazionale ed, in particolare, dalle osservazioni del gruppo di lavoro costituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'istituzione di un sistema nazionale di *Fascicolo sanitario elettronico*, nelle presenti Linee guida il suddetto insieme di dati sanitari risulta diversamente denominato in funzione del suo ambito di operatività. In particolare, si parla di *dossier sanitario* qualora tale strumento sia costituito presso un organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento (es., ospedale o clinica privata) al cui interno operino più professionisti[2]. Si intende invece per Fse il fascicolo formato con riferimento a dati sanitari originati da diversi titolari del trattamento operanti più frequentemente, ma non esclusivamente, in un medesimo ambito territoriale (es., azienda sanitaria, laboratorio clinico privato operanti nella medesima regione o area vasta). I *dossier* sanitari possono anche costituire, ad esempio, l'insieme di informazioni sanitarie detenute dai singoli titolari coinvolti in una iniziativa di Fse regionale.

Il Fse deve essere costituito preferendo, di regola, soluzioni che non prevedano una duplicazione in una nuova banca dati delle informazioni sanitarie formate dai professionisti o organismi sanitari che hanno preso in cura l'interessato.

In secondo luogo, provenendo i dati sanitari e i documenti riuniti nel Fse da più soggetti, devono essere adottate idonee cautele per ricostruire, anche in termini di responsabilità, chi ha raccolto e generato i dati e li ha resi disponibili nell'ambito del Fse.

---

[1] Documento di lavoro sul trattamento dei dati personali relativi alla salute contenuti nelle cartelle cliniche elettroniche (Cce) adottato il 15 febbraio 2007 consultabile sul sito *http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp131_it.pdf.*

[2] In tal senso, il *dossier* sanitario si distingue dalla cartella clinica, dalle schede individuali del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta e da quelle eventualmente tenute da medici specialisti con riferimento ai pazienti in cura presso gli stessi, in quanto poste in essere da un singolo professionista in qualità di unico titolare del trattamento. Qualora tali schede siano integrate con quelle di altri professionisti si potrebbe configurare un Fse, laddove i professionisti agiscano in qualità di autonomi titolari, ovvero un *dossier* sanitario, laddove i singoli professionisti, agiscano all'interno della medesima struttura sanitaria unica titolare del trattamento.

Nel caso di Fse, venendo poi in considerazione documenti sanitari del tutto distinti tra loro, deve essere assicurato che ciascun soggetto che li ha prodotti autonomamente ne rimanga di regola l'unico titolare, anche se le informazioni sono -come detto- disponibili agli altri soggetti abilitati all'accesso (ad esempio -come spesso accade-, attraverso la condivisione, da parte di tutti i soggetti che prendono in cura l'interessato, dell'elenco degli eventi sanitari occorsi, elenco strutturato anche sotto forma di indici o di puntatori logici dei singoli episodi clinici).

In assenza di una previsione legislativa che preveda l'istituzione di tali strumenti per il perseguimento di finalità amministrative proprie delle regioni o di organi centrali dello Stato, le finalità che possono essere perseguite attraverso la costituzione del Fse o del *dossier* possono essere ricondotte esclusivamente a finalità di cura dell'interessato, ovvero ad assicurare un migliore processo di cura dello stesso attraverso la ricostruzione di un insieme -di regola su base logica- il più possibile completo della cronistoria degli eventi di rilievo clinico occorsi a un interessato relativi a distinti interventi medici.

A garanzia dell'interessato, le finalità perseguite devono essere ricondotte quindi solo alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'interessato medesimo, con esclusione di ogni altra finalità (in particolare, per le attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, che possono essere, peraltro, espletate in vari casi anche senza la disponibilità di dati personali), ferme restando eventuali esigenze in ambito penale.

Qualora attraverso il Fse o il *dossier* si intendano perseguire anche talune finalità amministrative strettamente connesse all'erogazione della prestazione sanitaria richiesta dall'interessato (es. prenotazione e pagamento di una prestazione), tali strumenti devono essere strutturati in modo tale che i dati amministrativi siano separati dalle informazioni sanitarie [3], prevedendo profili diversi di abilitazione degli aventi accesso agli stessi in funzione della differente tipologia di operazioni ad essi consentite.

Eventuali, future utilizzazioni anche parziali del Fse o del *dossier* per ulteriori fini di ricerca scientifica, epidemiologica o statistica non sono di per se precluse, ma possono avvenire solo in conformità alla normativa di settore ed essere oggetto di preventiva e specifica attenzione, anche nei casi in cui -come accade per taluni progetti di Fse esaminati- la tenuta dell'elenco degli eventi sanitari riguardante un determinato interessato sia demandata a un'infrastruttura regionale.

[3] Cfr. art. 22, comma 6, del Codice; regola 24 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B) al Codice.

PARTE II: LE GARANZIE PER L'INTERESSATO

3. diritto alla costituzione di un Fascicolo sanitario elettronico o di un dossier sanitario.

In base alle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, deve essere assicurata la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (d.lg. 7 marzo 2005, n. 82).

A ciò deve aggiungersi che allo stato delle notizie al momento acquisite dall'Autorità, non consta l'esistenza di una norma che obblighi gli organismi sanitari a costituire un Fse o un *dossier*, la cui introduzione deve ritenersi, pertanto, facoltativa.

Le finalità perseguite attraverso il Fse o il *dossier*, come sopra ricordato, sono generalmente riconducibili alla documentazione di una "memoria storica" degli eventi di rilievo sanitario relativi a un medesimo individuo consultabile dal medico curante.

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante il Fse o il *dossier*, perseguendo le menzionate finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, deve uniformarsi al principio di autodeterminazione (artt. 75 e ss. del Codice). All'interessato deve essere consentito di scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un Fse/*dossier* con le informazioni sanitarie che lo riguardano, garantendogli anche la possibilità che i dati sanitari restino disponibili solo al professionista o organismo sanitario che li ha redatti, senza la loro necessaria inclusione in tali strumenti.

Il diritto alla costituzione o meno del Fse/*dossier* si deve, quindi, tradurre nella garanzia di decidere liberamente, sulla base del consenso, se acconsentire o meno alla costituzione di un documento che, come si è detto, raccoglie un'ampia storia sanitaria.

Affinché tale scelta sia effettivamente libera, l'interessato che non desideri che sia costituito un Fse/*dossier* deve poter accedere comunque alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e non avere conseguenze negative sulla possibilità di usufruire di prestazioni mediche.

Il consenso, anche se manifestato unitamente a quello previsto per il trattamento dei dati a fini di cura (cfr. art. 81 del Codice), deve essere autonomo e specifico.

In ragione delle finalità perseguite attraverso il Fse/*dossier*, è opportuno che sia illustrata all'interessato l'utilità di costituire e disporre di un quadro il più possibile completo delle informazioni sanitarie che lo riguardano, in modo da poter offrire un migliore supporto all'organismo sanitario, al medico e all'interessato stesso. Una conoscenza approfondita dei dati clinici, relativi anche al passato, può infatti contribuire ad una più efficace ricognizione degli elementi utili alle valutazioni del caso.

Tuttavia, devono essere previsti momenti distinti in cui l'interessato possa esprimere la propria volontà, attraverso un consenso di carattere generale per la costituzione del Fse e di consensi specifici ai fini della sua consultazione o meno da parte dei singoli titolari del trattamento (es. medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista, medico ospedaliero).

Ferma restando l'indubbia utilità di un Fse/*dossier* completo, deve essere garantita la possibilità di non far confluire in esso alcune informazioni sanitarie relative a singoli eventi clinici (ad es., con riferimento all'esito di una specifica visita specialistica o alla prescrizione di un farmaco). Ciò, analogamente a quanto avviene nel rapporto paziente-medico curante, nel quale il primo può addivenire a una determinazione consapevole di non informare il secondo di certi eventi.

L'"oscuramento" dell'evento clinico (revocabile nel tempo) deve peraltro avvenire con modalità tali da garantire che, almeno in prima battuta, tutti (o alcuni) soggetti abilitati all'accesso non possano venire automaticamente (anche temporaneamente) a conoscenza del fatto che l'interessato ha effettuato tale scelta ("oscuramento dell'oscuramento").

In tale quadro, alcuni progetti di Fse esaminati garantiscono l'esercizio della "facoltà di oscuramento" mediante una "busta elettronica sigillata" non visibile, apribile di volta in volta solo con la collaborazione dell'interessato, ovvero utilizzando codici casuali relativi a singoli eventi che non consentono di collegare tra loro alcune informazioni contrassegnate.

Resta ferma la possibilità per il titolare del trattamento di informare i soggetti abilitati ad accedere a tali strumenti che tutti i fascicoli o i *dossier* cui hanno accesso possono non essere completi, in quanto l'interessato potrebbe aver esercitato il suddetto diritto di oscuramento.

Nulla osta, inoltre, che il titolare del trattamento possa prevedere che l'interessato eserciti tale facoltà in presenza del medico che ha eseguito la prestazione sanitaria, affinché quest'ultimo gli possa illustrare le conseguenze, da un punto di vista clinico, di tale scelta.

Il titolare del trattamento che intenda istituire il Fse/*dossier* anche con informazioni sanitarie relative a eventi clinici precedenti alla sua costituzione (es. referti relativi a prestazioni mediche pregresse) deve essere autorizzato preventivamente dall'interessato, lasciando libero quest'ultimo di esercitare la facoltà di "oscuramento".

L'inserimento delle informazioni relative ad eventi sanitari pregressi all'istituzione del Fse/*dossier* deve fondarsi sul consenso specifico ed informato dell'interessato, potendo quest'ultimo anche scegliere che le informazioni sanitarie pregresse che lo riguardano non siano inserite nel Fascicolo.

In ogni caso, sia con riferimento alle informazioni sanitarie pregresse che a quelle attuali, il titolare del trattamento deve assicurare all'interessato di poter esercitare il diritto di oscuramento sia prima dell'inserimento delle informazioni sanitarie che successivamente.

In caso di incapacità di agire deve essere acquisito il consenso di chi esercita la potestà. Raggiunta la maggiore età, il titolare del trattamento deve provvedere ad acquisire una nuova ed espressa manifestazione di volontà del minore divenuto maggiorenne, non essendo sufficiente una mera o implicita conferma di quella prestata dai genitori (artt. 13 e 82, comma 4, del Codice). Tale consenso può essere espresso anche al primo contatto -relativo ad un evento di cura- tra il titolare e l'interessato divenuto maggiorenne. Restano ovviamente ferme le ipotesi di differimento del consenso in caso di emergenze o per la tutela della salute e dell'incolumità fisica (art. 82 del Codice).

In caso di revoca (liberamente manifestabile) del consenso, il Fse/*dossier* non deve essere ulteriormente implementato. I documenti sanitari presenti devono restare disponibili per l'organismo che li ha redatti (es. informazioni relative a un ricovero utilizzabili dalla struttura di degenza) e per eventuali conservazioni per obbligo di legge, ma non devono essere più condivisi da parte degli altri organismi o professionisti che curino l'interessato (art. 22, comma 5, del Codice).

Il trattamento di dati genetici eventualmente effettuato in relazione al Fse/*dossier* deve avvenire nel rispetto dell'apposita autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici rilasciata dal Garante.

4. individuazione dei soggetti che possono trattare i dati.

Il trattamento di dati personali effettuato attraverso il Fse/*dossier*, perseguendo esclusivamente fini di prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato[4], deve essere posto in essere esclusivamente da parte di soggetti operanti in ambito sanitario, con esclusione di periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche e organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario. Analogamente, l'accesso è precluso anche al personale medico nell'esercizio di attività medico-legale (es. visite per l'accertamento dell'idoneità lavorativa o alla guida), in quanto, sebbene figure professionali di tipo sanitario, tali professionisti svolgono la loro attività professionale nell'ambito dell'accertamento di idoneità o *status*, e non anche all'interno di un processo di cura dell'interessato.

Il titolare del trattamento deve prevedere, inoltre, le modalità con cui consentire all'interessato una facile consultazione del proprio Fse/*dossier*, anche in merito alla facoltà riconoscibile a quest'ultimo di estrarne copia. In tale ottica, l'interessato potrà utilizzare le informazioni o i documenti a cui ha avuto accesso anche ai fini della messa a disposizione a terzi.

La titolarità del trattamento dei dati personali effettuato tramite il Fse/*dossier* deve essere di regola riconosciuta alla struttura o organismo sanitario inteso nel suo complesso e presso cui sono state redatte le informazioni sanitarie (es. azienda sanitaria o ospedale) (artt. 4 e 28, comma 1, lett. *f*) del Codice).

I titolari hanno la facoltà di designare gli eventuali soggetti responsabili del trattamento, mentre devono preporre in ogni caso le persone fisiche incaricate, le quali possono venire lecitamente a conoscenza dei dati personali trattati attraverso tali strumenti nell'ambito delle funzioni svolte e attenendosi alle istruzioni scritte impartite dal titolare o dal responsabile (artt. 4, comma 1, lett. *g*) e *h*), 29 e 30 del Codice).

Le persone fisiche legittimate a consultare il Fse/*dossier* devono essere adeguatamente edotte delle particolari modalità di creazione e utilizzazione di tali strumenti.

---

[4] Resta ferma la possibilità per il personale amministrativo operante all'interno della struttura sanitaria in cui è utilizzato il Fse/*dossier* di accedere alle informazioni necessarie per assolvere alle funzioni amministrative cui è preposto.

All'atto della designazione degli incaricati, il titolare o il responsabile devono indicare con chiarezza l'ambito delle operazioni consentite (operando, in particolare, le opportune distinzioni tra il personale con funzioni amministrative e quello con funzioni sanitarie), avendo cura di specificare se gli stessi abbiano solo la possibilità di consultare il Fascicolo/*dossier* o anche di integrarlo o modificarlo (cfr. punto 5 delle presenti Linee guida).

5. accesso ai dati personali contenuti nel Fascicolo sanitario elettronico e nel Dossier sanitario.

Il titolare deve valutare attentamente quali dati pertinenti, non eccedenti e indispensabili inserire nel Fse/*dossier* in relazione alle necessità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (artt. 11, comma 1, lett. *d*) e 22, comma 5 del Codice).

Devono essere, pertanto, preferite soluzioni che consentano un'organizzazione modulare di tali strumenti in modo da limitare l'accesso dei diversi soggetti abilitati alle sole informazioni (e, quindi, al modulo di dati) indispensabili.

In alcuni progetti di Fse esaminati tale organizzazione modulare permette, ad esempio, di selezionare le informazioni sanitarie accessibili ai diversi titolari abilitati in funzione del loro settore di specializzazione (es. rete oncologica composta da unità operative specializzate nella lotta ai tumori), garantendo così l'accesso alle sole informazioni correlate con la patologia in cura.

Analogamente, alcune categorie di soggetti quali i farmacisti, che svolgono la propria attività in uno specifico segmento del percorso di cura, possono accedere al Fse/*dossier*, ma limitatamente ai soli dati (o moduli di dati) indispensabili all'erogazione di farmaci (es. accesso limitato all'elenco dei farmaci già prescritti, al fine di valutare eventuali incompatibilità tra il farmaco vendibile senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e altri farmaci precedentemente assunti).

A titolo esemplificativo si riporta che in alcuni progetti di *dossier* sanitario è stato affidato alla direzione sanitaria il compito di valutare l'indispensabilità delle informazioni mediche generate dai diversi reparti/strutture ai fini della loro consultabilità, nonché quello di decidere se autorizzare o meno l'accesso alle informazioni relative agli eventi clinici anche pregressi da parte del reparto/struttura che ha in cura l'interessato sulla base del tipo di intervento medico e delle argomentazioni poste alla base della richiesta.

I titolari del trattamento, nel costituire il Fse/*dossier* e nell'individuare la tipologia di informazioni che possono esservi anche successivamente riportate, devono rispettare le disposizioni normative a tutela dell'anonimato della persona tra cui quelle a tutela delle vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia (l. 15 febbraio 1996, n. 66; l. 3 agosto 1998, n. 269 e l. 6 febbraio 2006, n. 38), delle persone sieropositive (l. 5 giugno 1990, n. 135), di chi fa uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), delle donne che si sottopongono a un intervento di interruzione volontaria della

gravidanza o che decidono di partorire in anonimato (l. 22 maggio 1978, n. 194; d.m. 16 luglio 2001, n. 349), nonché con riferimento ai servizi offerti dai consultori familiari (l. 29 luglio 1975, n. 405). Il titolare del trattamento può, pertanto, decidere di non inserire tali informazioni nel Fse/*dossier*, ovvero di inserirle a fronte di una specifica manifestazione di volontà dell'interessato, il quale potrebbe anche legittimamente richiedere che tali informazioni siano consultabili solo da parte di alcuni soggetti dallo stesso individuati (ad es. specialista presso cui è in cura).

Nella maggior parte dei progetti di Fse/*dossier* esaminati il rispetto delle garanzie di anonimato e riservatezza previste dalle sopra richiamate disposizioni di legge è stato ad esempio assicurato prevedendo che le informazioni relative ai suddetti eventi clinici non siano documentabili all'interno di tali strumenti.

In alcuni progetti esaminati all'interno del Fse/*dossier* è stata poi individuata una sintesi di rilevanti dati clinici sul paziente, ovvero un insieme di informazioni la cui conoscenza può rivelarsi indispensabile per salvaguardare la vita dell'interessato (es., malattie croniche, reazioni allergiche, uso di dispositivi o farmaci salvavita, informazioni relative all'impiego di protesi o a trapianti). Tali informazioni –raccolte di regola in un modulo distinto- sono conoscibili da parte di tutti i soggetti che prendono in cura l'interessato; circostanza di cui l'interessato dovrebbe essere edotto nell'informativa di cui all'art. 13 del Codice.

Il titolare del trattamento può, inoltre, prevedere che l'interessato possa inserire o ottenere l'inserimento –anche in appositi moduli e secondo degli *standard*, anche di sicurezza, definiti dal titolare- talune informazioni sanitarie (es. autovalutazioni, referti emessi da strutture sanitarie di altre regioni o Stati) o amministrativo sanitarie (es. appuntamenti medici, periodicità dei controlli prescritti) che riterrà più opportune.

Tali informazioni devono essere distinguibili (da un punto di vista logico o organizzativo) da quelle inserite dagli operatori sanitari, in modo tale da rendere sempre evidente a chi accede la "*paternità*" dell'informazione, ovvero l'identità del soggetto che l'ha generata.

A garanzia del diritto all'autodeterminazione devono essere poi individuate modalità tali da favorire un accesso modulare al Fse/*dossier* con riferimento ai dati personali e ai soggetti abilitati a consultarli.

L'identificazione dei soggetti o delle categorie dei soggetti abilitati a consultare il Fse/*dossier* deve essere effettuata con chiarezza. In relazione alle finalità perseguite con la costituzione del Fascicolo/*dossier*, l'accesso deve essere consentito solamente per fini di prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato e unicamente da parte di soggetti operanti in ambito sanitario, con conseguente esclusione –come anzidetto- di periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, nonché del personale medico che agisca nell'esercizio di attività medico-legali. Il Fse/*dossier* può essere, pertanto, consultato -salvo diversa volontà dell'interessato- da tutti quei professionisti che a vario titolo prenderanno in cura l'interessato, secondo modalità tecniche di autenticazione che consentano di autorizzare l'accesso al Fse/*dossier* da parte del medico curante.

Il personale amministrativo operante all'interno della struttura sanitaria in cui venga utilizzato il Fse/*dossier* può, in qualità di incaricato del trattamento, consultare solo le informazioni necessarie per assolvere alle funzioni amministrative cui è preposto e strettamente correlate all'erogazione della prestazione sanitaria (ad es., il personale addetto alla prenotazione di esami diagnostici o visite specialistiche può consultare unicamente i soli dati indispensabili per la prenotazione stessa).

L'abilitazione all'accesso deve essere consentita all'interessato nel rispetto delle cautele previste dall'art. 84 del Codice, secondo cui gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari possono comunicare all'interessato informazioni inerenti al suo stato di salute per il tramite di un medico -individuato dallo stesso interessato o dal titolare- o di un esercente le professioni sanitarie, che nello svolgimento dei propri compiti intrattiene rapporti diretti con il paziente. Tale l'intermediazione può essere soddisfatta accompagnando la messa a disposizione del reperto (inteso come il risultato dell'esame clinico o strumentale effettuato, come ad es. un'immagine radiografica, un'ecografica o un valore ematico) con un giudizio scritto e la disponibilità del medico a fornire ulteriori indicazioni su richiesta dell'interessato[5].

L'accesso al Fse/*dossier* deve essere sempre consentito al soggetto che ha redatto il documento con riferimento al documento medesimo. L'accesso deve essere permesso, inoltre, agli altri soggetti che abbiano in cura l'interessato, sempre che quest'ultimo ne abbia autorizzato l'accesso nei termini sopra indicati. In alcuni progetti di Fse esaminati, l'accesso da parte di alcune categorie di soggetti (es. medici specialisti) è ad esempio autorizzato di volta in volta dallo stesso interessato attraverso la consegna di una *smart card*.

Il professionista o l'organismo sanitario che ha in cura l'interessato deve poter accedere al Fse/*dossier* consultando i documenti sanitari dallo stesso redatti e quelli relativi ad altri eventi clinici eventualmente formati da reparti o strutture del medesimo titolare – nel caso di *dossier*-o da altri organismi o professionisti sanitari nel caso di Fse (es. ricovero pregresso, analisi cliniche antecedenti).

In ogni caso, l'accesso al Fse/*dossier* deve essere circoscritto al periodo di tempo indispensabile per espletare le operazioni di cura per le quali è abilitato il soggetto che accede. Ciò, comporta che i soggetti abilitati all'accesso devono poter consultare esclusivamente i fascicoli/*dossier* riferiti ai soggetti che assistono e per il periodo di tempo in cui si articola il percorso di cura per il quale l'interessato si è rivolto ad essi.

L'elencazione della tipologia di informazioni da ricondurre alla sintesi dei rilevanti dati clinici sul paziente, ove prevista, deve essere effettuata in modo esaustivo dal titolare del trattamento, il quale procede anche ad aggiornare tale elenco.

Resta ovviamente fermo l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni artt. 59 e 60 del Codice).

---

[5] Cfr. Provvedimento del 9 novembre 2005 "*Strutture sanitarie: rispetto della dignità*" consultabile sul sito Internet http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1191411.

6. diritti dell'interessato sui propri dati personali (art. 7 del Codice).

Rispetto ai dati personali trattati mediante il Fse/*dossier* deve essere garantita la possibilità di esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del Codice.

Come già precisato, all'interessato devono essere garantite facili modalità di consultazione del proprio Fse/*dossier* (Cfr. punto 4), nonché, ove previsto, di ottenerne copia, anche ai fini della messa disposizione a terzi (es. medico operante in un'altra regione o in un altro Stato).

Tali diritti, tra i quali quello di accedere ai dati contenuti nel Fse/*dossier* e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, ovvero l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica, vanno esercitati direttamente nei confronti di ciascun organismo o professionista sanitario.

All'interessato deve essere fornito senza ritardo un riscontro compiuto e analitico in merito alle sue eventuali istanze (artt. 7, 8, 9, 10 e 146 del Codice). In particolare, deve essere fornito riscontro alle richieste di accesso ai dati personali estrapolando le informazioni oggetto dell'accesso e comunicandole all'interessato con modalità tali da renderne agevole la comprensione, se del caso trasponendole su supporto cartaceo o informatico; a tali istanze può essere opposto un rifiuto nei soli casi previsti dal Codice (art. 8). Trattandosi di documentazione medica, in analogia a quanto disposto dall'Autorità in tema di ricerche in ambito medico, biomedico ed epidemiologico[6], il riscontro a istanze di integrazione, aggiornamento e rettificazione dei dati può essere fornito annotando le modifiche richieste senza alterare necessariamente la documentazione di riferimento.

7. limiti alla diffusione e al trasferimento all'estero dei dati.

I dati sanitari documentati nel Fse/*dossier* non devono essere in alcun modo diffusi. La circolazione indiscriminata delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute è infatti vietata espressamente dal Codice (artt. 22, comma 8 e 23, comma 5, del Codice). La violazione di tale divieto configura un trattamento illecito di dati personali sanzionato penalmente (art. 167 del Codice).

Anche il trasferimento all'estero dei dati sanitari documentati nel Fse/*dossier* per finalità di prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato può avvenire esclusivamente con il suo consenso, salvo il caso in cui sia necessario per la salvaguardia della vita o della incolumità di un terzo (art. 43 del Codice). Non a caso, nell'ambito dei progetti esaminati, la necessità di comunicare all'estero informazioni sanitarie dell'interessato contenute in tali strumenti si verifica prevalentemente per consentire all'interessato di usufruire di cure mediche all'estero o per consultare un esperto straniero.

---

6 Provvedimento generale del 24 luglio 2008 "Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali" pubblicato in G.U. 14 agosto 2008, n. 190 e consultabile sul sito *http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1533155*.

8. informativa e consenso.

Per consentire all'interessato di esprimere scelte consapevoli, il titolare del trattamento deve fornire previamente un'idonea informativa (artt. 13, 79 e 80 del Codice).

L'informativa, da formulare con linguaggio chiaro, deve indicare tutti gli elementi richiesti dall'art. 13 del Codice. In particolare, deve essere evidenziata l'intenzione di costituire un Fascicolo/*dossier* il più possibile completo che documenti la storia sanitaria dell'interessato per migliorare il suo processo di cura e, quindi, per fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (cfr. art. 76, comma 1, lett. *a*) del Codice), spiegando in modo semplice le opportunità che offrono tali strumenti, ma, al tempo stesso, l'ampia sfera conoscitiva che essi possono avere.

A garanzia del diritto alla costituzione o meno del Fse/*dossier*, l'interessato deve essere -come detto- informato che il mancato consenso totale o parziale non incide sulla possibilità di accedere alle cure mediche richieste.

L'informativa, anche con formule sintetiche, ma agevolmente comprensibili, deve indicare in modo chiaro –nel caso di *dossier*- i soggetti (ad es., medici che operano in un reparto in cui è ricoverato l'interessato o che operano in strutture di pronto soccorso) e -nel caso di Fse- le categorie di soggetti diversi dal titolare (es., medico di medicina generale, farmacista) che, nel prendere in cura l'interessato, possono accedere a tali strumenti, nonché la connessa possibilità di acconsentire che solo alcuni di questi soggetti possano consultarlo.

Nel caso di Fse, l'informativa e la connessa manifestazione del consenso possono essere formulate distintamente per ciascuno dei titolari o, più opportunamente, in modo cumulativo, avendo comunque cura di indicare con chiarezza l'ambito entro il quale i singoli soggetti trattano i dati rispetto al Fse.

L'interessato deve essere informato anche della circostanza che il Fascicolo/*dossier* potrebbe essere consultato, anche senza il suo consenso, ma nel rispetto dell'autorizzazione generale del Garante, qualora sia indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività (art. 76 del Codice e Autorizzazione generale del Garante n. 2/2008 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale del 19 giugno 2008).

L'informativa deve anche mettere in luce la circostanza che il consenso alla consultazione del Fascicolo/*dossier* da parte di un determinato soggetto (ad es., del medico di medicina generale o del medico di reparto in cui è avvenuto il ricovero) può essere riferito anche al suo sostituto.

L'informativa deve rendere note all'interessato anche le modalità attraverso le quali rivolgersi al titolare per esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice (cfr. punto 6), come pure per revocare il consenso all'implementazione del suo Fse/*dossier* o per esercitare la facoltà di oscurare alcuni eventi clinici (cfr. punto 3).

Al fine di assicurare una piena comprensione degli elementi indicati nell'informativa, il titolare deve formare adeguatamente il personale coinvolto sugli aspetti rilevanti della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche ai fini di un più efficace rapporto con gli interessati.

9. comunicazione al Garante.

Il Fse, costituendo un insieme logico di informazioni e documenti sanitari volto a documentare la storia clinica di un individuo condiviso da più titolari del trattamento, deve essere improntato a criteri di massima trasparenza nella sua strutturazione e nel suo funzionamento. A garanzia di tale evidenza i trattamenti di dati personali effettuati attraverso il Fse devono essere resi noti al Garante mediante una apposta comunicazione da effettuarsi secondo un modello che sarà adottato dall'Autorità con specifico provvedimento, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c*) del Codice.

Con riferimento alle iniziative di Fse attualmente in corso, sarà indicato nel citato provvedimento il termine entro il quale dovrà essere effettuata la suddetta comunicazione.

In considerazione delle osservazioni ricevute a seguito della consultazione pubblica, nel suddetto provvedimento saranno anche indicate le modalità attraverso le quali le strutture coordinatrici di iniziative di Fse operanti in un circoscritto ambito territoriale possano, in modo cumulativo, procedere alla suddetta comunicazione in luogo dei singoli titolari del trattamento coinvolti.

La suddetta comunicazione non dovrà, invece, essere effettuata nel caso di *dossier* sanitari.

10. misure di sicurezza.

La particolare delicatezza dei dati personali trattati mediante il Fse/*dossier* impone l'adozione di specifici accorgimenti tecnici per assicurare idonei livelli di sicurezza (art. 31 del Codice), ferme restando le misure minime che ciascun titolare del trattamento deve comunque adottare ai sensi del Codice (artt. 33 e ss.).

Nell'utilizzo di sistemi di memorizzazione o archiviazione dei dati devono essere utilizzati idonei accorgimenti per la protezione dei dati registrati rispetto ai rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi (ad esempio, attraverso l'applicazione anche parziale di tecnologie crittografiche a *file system* o *database*, oppure tramite l'adozione di altre misure di protezione che rendano i dati inintelligibili ai soggetti non legittimati).

Devono essere, inoltre, assicurati:

- idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento (ad es., in relazione alla possibilità di consultazione, modifica e integrazione dei dati);
- procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- individuazione di criteri per la cifratura o per la separazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali;
- tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate;
- sistemi di *audit* log per il controllo degli accessi al database e per il rilevamento di eventuali anomalie.

Nel caso di Fse, devono essere, poi, garantiti protocolli di comunicazione sicuri basati sull'utilizzo di standard crittografici per la comunicazione elettronica dei dati tra i diversi titolari coinvolti.

09A08953

DELIBERAZIONE 16 luglio 2009.

Prescrizioni in tema di fascicolo sanitario elettronico. (Deliberazione n. 26).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»);

Visto il provvedimento adottato il 16 luglio 2009 con il quale l'Autorità ha individuato le «Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario» ed ha previsto che i trattamenti di dati personali effettuati attraverso il Fse devono essere resi noti al Garante mediante una apposita comunicazione da effettuarsi secondo un modello da adottare con specifico provvedimento, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)* del Codice;

Considerato che il Fse, costituendo un insieme logico di informazioni e documenti sanitari condiviso da più titolari del trattamento e volto a documentare la storia clinica di un individuo, deve essere improntato a criteri di massima trasparenza nella sua strutturazione e nel suo funzionamento;

Considerato che, secondo quanto indicato nelle suddette Linee guida, il trattamento di dati personali effettuato tramite il Fse coinvolge più titolari del trattamento operanti, più frequentemente, ma non esclusivamente, in un medesimo ambito territoriale;

Rilevato che è generalmente affidato ad una struttura, per lo più regionale, il compito di coordinamento dell'iniziativa di Fse;

Considerate le osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica del provvedimento del 5 marzo 2009 (in www.garanteprivacy.it, doc web. n. 1598313) ed, in particolare, quelle volte a richiedere che eventuali dichiarazioni da rendere al Garante in caso di iniziative Fse possano essere effettuate da parte della citata struttura coordinatrice per l'insieme dei trattamenti effettuati — nell'ambito del Fse — dai diversi titolari del trattamento coinvolti;

Ritenuta la necessità di prescrivere ai titolari del trattamento e alle menzionate strutture coordinatrici, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera *b)* e dell'art. 154, comma 1, lettera *c)* del Codice, l'obbligo di comunicare al Garante i trattamenti dei dati personali effettuati tramite Fse;

Ritenuto che a tale obbligo di comunicazione debba assolvere di regola la struttura coordinatrice dell'iniziativa di Fse e in via residuale, in caso di assenza di tale struttura, i singoli titolari del trattamento coinvolti;

Ritenuto di dover adottare l'allegato modello di comunicazione (Allegato n. 1), che forma parte integrante del presente provvedimento, da compilare e inviare al Garante prima dell'inizio del trattamento all'indirizzo dell'Autorità: piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, ovvero alla casella di posta elettronica fse_comunicazione@garanteprivacy.it;

Ritenuto di individuare il termine del 31 dicembre 2009 per l'invio della suddetta comunicazione nei casi di iniziative di Fse già in corso alla data di adozione del presente provvedimento;

Considerato che dall'invio delle suddette comunicazioni non può desumersi alcuna approvazione implicita da parte dell'Autorità dell'iniziative di Fse oggetto della comunicazione;

Considerato che per l'invio delle suddette comunicazioni non è previsto alcun pagamento di diritti di segreteria;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-*ter* del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo, è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

Tenuto conto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 164-*bis*, comma 2, del Codice, in caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni relative a violazioni amministrative, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro;

Tenuto conto, infine, che ai sensi dell'art. 168 del Codice, chiunque, in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

Tutto ciò premesso il garante

ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera *b)* e 154, comma 1, lettera *c)* del Codice, prescrive alle strutture coordinatrici delle iniziative di Fse e, in via residuale, in caso di assenza di tale struttura, ai singoli titolari del trattamento coinvolti di comunicare al Garante i trattamenti dei dati personali effettuati tramite Fse, prima dell'inizio del trattamento e, nei casi di iniziative di Fse già in corso, entro il termine del 31 dicembre 2009, attraverso il modello di comunicazione allegato al presente provvedimento (Allegato n. 1).

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2009

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: FORTUNATO

Il segretario generale: PATRONI GRIFFI

ALLEGATO *1*

MODELLO DI COMUNICAZIONE AL GARANTE DEI TRATTAMENTI EFFETTUATI TRAMITE IL FSE

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Dipartimento libertà pubbliche e sanità
Piazza di Montecitorio, 121
00186 ROMA

fse_comunicazione@garanteprivacy.it

DENOMINAZIONE DEL FSE	
SOGGETTO CHE EFFETTUA LA COMUNICAZIONE	□ STRUTTURA COORDINATRICE (es. Regione, Provincia autonoma): ……………… □ AUTONOMO TITOLARE DEL TRATTAMENTO:………………
AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITÀ DEL FSE (es. Regione, Provincia,…)	
CATEGORIE DI TITOLARI DEL TRATTAMENTO COINVOLTI NELL'INIZIATIVA DI FSE (es. Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, MMG,…)	
PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA	SÌ □ NO □
TRATTAMENTO DI DATI GENETICI	SÌ □ NO □
TRATTAMENTO DEI DATI INDICATI NEL PUNTO 5 DELLE LINEE GUIDA	SÌ □ Indicare quali:…………….. NO □

09A08952

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DELIBERAZIONE 25 giugno 2009.

Scioglimento della «Cooperativa gruppo sportito Penede - NAGO società cooperativa a responsabilità limitata», in Nago Torbole, e nomina del commissario liquidatore.

(Omissis).

LA GIUNTA PROVINCIALE

Udita la relazione;

Vista la deliberazione della Commissione per le cooperative n. 192 del 15 dicembre 2005 con la quale la società è stata cancellata dal Registro delle cooperative della provincia di Trento;

Vista la relazione di revisione straordinaria conclusa dal dott. Roberto Romanese in data 25 marzo 2009;

Vista la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della cooperativa in data 11 maggio 2009;

Consultato il Registro Imprese ed i dati nel medesimo iscritti relativi alla cooperativa in argomento;

Vista la legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, ed in particolare l'art. 36;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visti gli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il D.P.G.P. 6-78 leg. del 26 marzo 1998 e s.m.;

ad unanimità di voti legalmente espressi,

Decreta:

1) di sciogliere, per i motivi in premessa indicati, la «Cooperativa Gruppo Sportivo Penede - Nago Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Nago Torbole, via Piazzola n. 15, ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o altri interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta giorni della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento;

3) di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e di comunicare il presente provvedimento al Registro Imprese della CCIAA per l'iscrizione ed al legale rappresentante della cooperativa.

Trento, 25 giugno 2009

Il presidente: DELLAI

09A09047

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Designazione dell'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., in Rho, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999 concernente gli equipaggiamenti matittimi.

Il 10 luglio 2009 il Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha espresso il parere favorevole alla designazione di «dell'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l.» con sede in Rho (Milano) – cap. 20017 - Via Moscova n.11, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 6 ottobre 1999 art. 7, concernente l'equipaggiamento marittimo previsto dalle direttive 96/98/CE, 98/85/CE e 2008/67/CE, in materia di estintori portatili d'incendio ed estintori carrellati d'incendio, come specificato nel suddetto provvedimento.

Il parere è trasmesso al Comando Generale delle Capitanerie di Porto per l'eventuale conseguente notifica alla Commissione CE di competenza.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

09A09027

Abilitazione dell'Organismo TE.S.I. S.r.l., in Anagni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 17 luglio 2009, l'Organismo «TE.S.I. S.r.l.» con sede in Anagni (Frosinone) Via Casilina - Località Paduni - Zona Industriale - cap 03012, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n.156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di idranti antincendio, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

09A09028

Designazione di CSI S.p.A., in Bollate, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999 concernente gli equipaggiamenti marittimi.

Il 10 luglio 2009 il direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha espresso il parere favorevole alla designazione di «CSI S.p.A.» con sede in Bollate (Milano) - cap 20021 - Viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 6 ottobre 1999 art. 7, concernente l'equipaggiamento marittimo previsto dalle direttive 96/98/CE, 98/85/CE e 2008/67/CE, in materia di manichette antincendio ed estintori carrellati, come specificato nel suddetto provvedimento.

Il parere è trasmesso al Comando Generale delle Capitanerie di Porto per l'eventuale conseguente notifica alla Commissione CE di competenza.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

09A09030

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 27, 28 e 29 luglio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 luglio 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4269
Yen	135,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,517
Corona danese	7,4449
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86530
Fiorino ungherese	268,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7024
Zloty polacco	4,1761
Nuovo leu romeno	4,2075
Corona svedese	10,5265
Franco svizzero	1,5237
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8010
Kuna croata	7,3270
Rublo russo	43,8435
Lira turca	2,1122
Dollaro australiano	1,7331
Real brasiliano	2,6950
Dollaro canadese	1,5433
Yuan cinese	9,7472
Dollaro di Hong Kong	11,0586
Rupia indonesiana	14222,20
Rupia indiana	68,7270
Won sudcoreano	1772,48
Peso messicano	18,7709
Ringgit malese	5,0205
Dollaro neozelandese	2,1697
Peso filippino	68,535
Dollaro di Singapore	2,0545
Baht tailandese	48,465
Rand sudafricano	11,0541

Cambi del giorno 28 luglio 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4229
Yen	134,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,501
Corona danese	7,4453
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86220
Fiorino ungherese	267,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7012
Zloty polacco	4,1765
Nuovo leu romeno	4,2050
Corona svedese	10,5850
Franco svizzero	1,5224
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7660
Kuna croata	7,3330
Rublo russo	43,8914
Lira turca	2,0992
Dollaro australiano	1,7138
Real brasiliano	2,6697
Dollaro canadese	1,5378
Yuan cinese	9,7197
Dollaro di Hong Kong	11,0287
Rupia indonesiana	14121,19
Rupia indiana	68,6050
Won sudcoreano	1762,97
Peso messicano	18,8641
Ringgit malese	4,9937
Dollaro neozelandese	2,1531
Peso filippino	68,334
Dollaro di Singapore	2,0497
Baht tailandese	48,300
Rand sudafricano	11,1131

Cambi del giorno 29 luglio 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4104
Yen	133,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,540
Corona danese	7,4451
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86110
Fiorino ungherese	269,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7020
Zloty polacco	4,1928
Nuovo leu romeno	4,2183
Corona svedese	10,5849
Franco svizzero	1,5268
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7890
Kuna croata	7,3420
Rublo russo	44,2170
Lira turca	2,0975
Dollaro australiano	1,7220
Real brasiliano	2,6679
Dollaro canadese	1,5335

Yuan cinese	9,6350
Dollaro di Hong Kong	10,9307
Rupia indonesiana	14043,96
Rupia indiana	68,3000
Won sudcoreano	1752,15
Peso messicano	18,7160
Ringgit malese	4,9836
Dollaro neozelandese	2,1457
Peso filippino	67,859
Dollaro di Singapore	2,0353
Baht tailandese	47,989
Rand sudafricano	11,1778

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A09385

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca Popolare Vesuviana Soc. Coop., di San Giuseppe Vesuviano.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 6 maggio 2009, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Popolare Vesuviana Soc. Coop., con sede nel Comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *a)*, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

09A09031

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca Popolare di Garanzia scpa, in Padova.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 22 maggio 2009, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Popolare di Garanzia scpa, con sede nel Comune di Padova e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *b)* e *c)*, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

09A09032

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Delta S.p.a., in Bologna, e della SediciBanca S.p.a., in Roma.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 27 maggio 2009, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Delta S.p.a., con sede in Bologna, e della SediciBanca S.p.a., con sede in Roma, e ha sottoposto le stesse alla procedura di amministrazione straordinaria rispettivamente ai sensi degli artt. 98 e 70, comma 1, lett. *a)*, e degli artt. 100 e 70, comma 1, lett. *a)*, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

09A09033

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.) FME».

Con la determinazione di seguito specificata si rettifica, con decorrenza immediata, la determinazione n. aRM-119/2009-1353 del 26 maggio 2009 a favore della ditta Fresenius Medical Care Deutschland GmbH (rappresentata in Italia dalla ditta Fresenius Medical Care Italia s.p.a.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2009.

Determinazione n. aRM-119/2009-1353-*bis* del 10 luglio 2009.

Le seguenti confezioni sono da considerarsi regolarmente autorizzate:

Farmaco: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) FME.

Confezione: 030042042.

Descrizione: sacca 5000 ml.

Farmaco: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) FME.

Confezione: 030042028.

Descrizione: sacca 2000 ml.

Farmaco: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) FME.

Confezione: 030042067.

Descrizione: sacca da 2500 ml sistema di somministrazione CAPD/DPCA - STAY SAFE.

Farmaco: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) FM.

Confezione: 030042079.

Descrizione: sacca da 2000 ml sistema di somministrazione CAPD/DPCA - STAY SAF.

Farmaco: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) FME.

Confezione: 030042081.

Descrizione: sacca da 1500 ml sistema di somministrazione CAPD/DPCA - STAY SAFE.

Farmaco: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) FME.

Confezione: 030042271.

Descrizione: «Soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche 5000 ml sistema di somministrazione CAPD/DPCA - SLEEP SAFE.

Farmaco: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) FME.

Confezione: 030042283.

Descrizione: «Soluzione per dialisi peritoneale» 6 sacche 1500 ml sistema di somministrazione CAPD/DPCA - STAY SAFE.

Farmaco: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) FME.

Confezione: 030042295.

Descrizione: «Soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche 2000 ml sistema di somministrazione CAPD/DPCA - STAY SAFE.

Farmaco: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) FME.

Confezione: 030042307.

Descrizione: «Soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche 2500 ml sistema di somministrazione CAPD/DPCA - STAY SAFE.

Farmaco: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) FME.

Confezione: 030042321.

Descrizione: «Soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche 2000 ml.

Farmaco: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) FME.

Confezione: 030042345.

Descrizione: «Soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche 5000 ml.

09A09051

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Designazione del soggetto indipendente di cui all'articolo 9 della delibera n. 244/08/CSP recante «Ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP».

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 luglio 2009, ha emanato la delibera 147/09/CPS, recante: Designazione del soggetto indipendentemente di cui all'art. 9 della delibera n. 244/08/CSP recante «Ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP».

La delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed il suo testo completo è disponibile sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it

09A09224

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Camera dei deputati 28 luglio 2009, recante: «Piano di ripartizione della rata 2009 di rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 30 luglio 2009).

Nella tabella allegata alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 28 luglio 2009, allegata al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 49, dopo il rigo Südtiroler Volkspartei, 143.509, € 234.516,95, si intende aggiunto il seguente rigo:

«***Totale: € 43.325.106,87***».

09A09384

Comunicato relativo all'avviso della Camera di Commercio di Firenze, recante: «Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei matalli preziosi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 21 maggio 2009).

Nel testo dell'avviso citato in epigrafe, a pag. 27, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... *non sono* state depositate denunce...», leggasi: «... *sono state* depositate denunce...».

09A09234

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-178) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.